

Comune di Andora

D.Lgs. 201/22 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica

Relazione ex art. 30

Sommario

PRINCIPI GENERALI.....	14
Introduzione.....	15
I servizi a domanda individuale.....	15
D.Lgs. 201/22 - Oggetto	17
D.Lgs. 201/22 - Definizioni	19
D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali	20
PRESENTAZIONE SERVIZI.....	22
ANALISI SERVIZIO – IMPIANTI SPORTIVI	25
Impianto sportivo “calcio” – a terzi non a rete.....	26
Impianto sportivo “calcio” – compliance.....	34
Impianto sportivo “calcio” – tabella di riscontro obiettivi economici.....	37
Impianto sportivo “calcio” – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	38
Impianto sportivo “calcio” – tabella di riscontro obiettivi di qualità	39
Impianto sportivo “calcio” – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	40
Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale	41
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	41
Contratto di servizio.....	41
Gli obblighi sono contemplati all’interno del contratto e del capitolato	41
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	41
Sistema di monitoraggio - controllo	41
Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – soggetto affidatario	43
Identificazione del soggetto affidatario	43
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata	43

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	44
Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – andamento economico.....	45
Andamento economico.....	45
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	46
Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – qualità del servizio	47
Qualità del servizio.....	47
Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – obblighi contrattuali	48
Obblighi contrattuali	48
Impianto sportivo “tennis” – a terzi non a rete	49
Impianto sportivo “tennis” – compliance	57
Impianto sportivo “tennis” – tabella di riscontro obiettivi economici	60
Impianto sportivo “tennis” – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	61
Impianto sportivo “tennis” – tabella di riscontro obiettivi di qualità.....	62
Impianto sportivo “tennis” – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	63
Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale	64
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	64
Contratto di servizio.....	64
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	67
Sistema di monitoraggio - controllo	67
Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – soggetto affidatario	68
Identificazione del soggetto affidatario	68
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	70
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	70

Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – andamento economico	71
Andamento economico.....	71
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	72
Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – qualità del servizio	73
Qualità del servizio.....	73
Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – obblighi contrattuali.....	74
Obblighi contrattuali	74
ANALISI SERVIZIO – LUCI VOTIVE	75
Luci votive – a terzi non a rete	76
Luci Votive – compliance	84
Luci votive – tabella di riscontro obiettivi economici	87
Luci votive – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	88
Luci votive – tabella di riscontro obiettivi di qualità.....	89
Luci votive – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	90
Luci votive – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale	91
Natura e descrizione del servizio pubblico locale	91
Contratto di servizio.....	92
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	92
Sistema di monitoraggio - controllo	92
Luci votive – schema relazione – soggetto affidatario	93
Identificazione del soggetto affidatario.....	93
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata	94
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	94
Luci votive – schema relazione – andamento economico	95
Andamento economico.....	95

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	96
Luci votive – schema relazione – qualità del servizio	97
Qualità del servizio.....	97
Luci votive – schema relazione – obblighi contrattuali	98
Obblighi contrattuali	98
ANALISI SERVIZIO – REFEZIONE SCOLASTICA.....	99
Refezione scolastica – a terzi non a rete.....	100
Refezione scolastica – compliance.....	108
Refezione scolastica – tabella di riscontro obiettivi economici.....	111
Refezione scolastica – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	112
Refezione scolastica – tabella di riscontro obiettivi di qualità	113
Refezione scolastica – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	114
Refezione scolastica – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale	115
Natura e descrizione del servizio pubblico locale	115
Contratto di servizio.....	115
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house	116
Sistema di monitoraggio - controllo	116
Refezione scolastica – schema relazione – soggetto affidatario	117
Identificazione del soggetto affidatario	117
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata	119
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	119
Refezione scolastica – schema relazione – andamento economico.....	121
Andamento economico.....	121
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	122
Refezione scolastica – schema relazione – qualità del servizio	123

Qualità del servizio.....	123
Refezione scolastica – schema relazione – obblighi contrattuali	124
Obblighi contrattuali	124
ANALISI SERVIZIO – TRASPORTO SCOLASTICO.....	125
Trasporto scolastico – a terzi non a rete.....	126
Trasporto scolastico – compliance.....	134
Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi economici.....	137
Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	138
Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi di qualità	139
Trasporto scolastico – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	140
Trasporto scolastico – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale	141
Natura e descrizione del servizio pubblico locale	141
Contratto di servizio.....	141
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house	141
Sistema di monitoraggio - controllo	142
Trasporto scolastico – schema relazione – soggetto affidatario	143
Identificazione del soggetto affidatario.....	143
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata	143
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	143
Trasporto scolastico – schema relazione – andamento economico.....	145
Andamento economico.....	145
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	146
Trasporto scolastico – schema relazione – qualità del servizio.....	147
Qualità del servizio.....	147
Trasporto scolastico – schema relazione – obblighi contrattuali	148

Obblighi contrattuali	148
ANALISI SERVIZIO - FARMACIE	149
Farmacie – in house non a rete.....	150
Farmacie – compliance	159
Farmacie – tabella di riscontro obiettivi economici	163
Farmacie – tabella di riscontro obiettivi di efficienza.....	164
Farmacie – tabella di riscontro obiettivi di qualità	165
Farmacie – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali.....	166
Farmacie – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale	167
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	167
Contratto di servizio.....	167
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	167
Sistema di monitoraggio - controllo	167
Farmacie – schema relazione – soggetto affidatario	168
Identificazione del soggetto affidatario.....	168
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata	168
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	168
Farmacie – schema relazione – andamento economico	169
Andamento economico.....	169
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	170
Farmacie – schema relazione – qualità del servizio.....	171
Qualità del servizio.....	171
Farmacie – schema relazione – obblighi contrattuali	172
Obblighi contrattuali	172
ANALISI SERVIZIO – GESTIONE RIFIUTI.....	173

ANALISI SERVIZIO – ASILI NIDO	174
Asili nido – a terzi domanda individuale	175
Asilo nido – compliance	183
Asili nido – tabella di riscontro obiettivi economici.....	186
Asili nido – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	187
Asili nido – tabella di riscontro obiettivi di qualità	188
Asili nido – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali.....	189
Asili nido – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	190
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	190
Contratto di servizio.....	190
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	194
Sistema di monitoraggio - controllo	194
Asili nido – schema relazione – soggetto affidatario.....	195
Identificazione del soggetto affidatario	195
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	197
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	198
Asili nido – schema relazione – andamento economico	199
Andamento economico.....	199
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	200
Asili nido – schema relazione – qualità del servizio.....	201
Qualità del servizio.....	201
Asili nido – schema relazione – obblighi contrattuali	202
Obblighi contrattuali	202
ANALISI SERVIZIO – CASA DI RIPOSO	203
Casa di Riposo – a terzi domanda individuale	204

Casa di riposo – compliance.....	212
Casa di riposo – tabella di riscontro obiettivi economici.....	215
Casa di riposo – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	216
Casa di riposo – tabella di riscontro obiettivi di qualità	217
Casa di riposo – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	218
Casa di riposo – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	219
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	219
Contratto di servizio.....	219
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	220
Sistema di monitoraggio - controllo	220
Casa di riposo – schema relazione – soggetto affidatario	221
Identificazione del soggetto affidatario	221
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	228
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	228
Casa di riposo – schema relazione – andamento economico.....	230
Andamento economico.....	230
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	231
Casa di riposo – schema relazione – qualità del servizio.....	232
Qualità del servizio.....	232
Casa di riposo – schema relazione – obblighi contrattuali	233
Obblighi contrattuali	233
ANALISI SERVIZIO – CENTRI ESTIVI.....	234
ANALISI SERVIZIO – CONCESSIONE DI VARO E ALAGGIO.....	235
Concessione di varo e alaggio – a terzi domanda individuale	236
Concessione varo e alaggio – compliance	244

Concessione varo e alaggio – tabella di riscontro obiettivi economici.....	247
Concessione varo e alaggio – tabella di riscontro obiettivi di efficienza.....	248
Concessione varo e alaggio – tabella di riscontro obiettivi di qualità	249
Concessione varo e alaggio – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	250
Concessione varo e alaggio – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale	251
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	251
Contratto di servizio.....	251
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	251
Sistema di monitoraggio - controllo	252
Concessione varo e alaggio – schema relazione – soggetto affidatario	253
Identificazione del soggetto affidatario	253
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata	253
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	254
Concessione varo e alaggio – schema relazione – andamento economico	255
Andamento economico.....	255
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	256
Concessione varo e alaggio – schema relazione – qualità del servizio.....	257
Qualità del servizio.....	257
Concessione varo e alaggio – schema relazione – obblighi contrattuali	258
Obblighi contrattuali	258
ANALISI SERVIZIO – PARCHEGGI E PARCHIMETRI	259
Parcheggi e parchimetri – a terzi domanda individuale	260
Parcheggi e parchimetri – compliance.....	268
Parcheggi e parchimetri – tabella di riscontro obiettivi economici.....	271

Parcheggi e parchimetri – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	272
Parcheggi e parchimetri – tabella di riscontro obiettivi di qualità	273
Parcheggi e parchimetri – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	274
Parcheggi e parchimetri – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale	275
Natura e descrizione del servizio pubblico locale	275
Contratto di servizio	275
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house	275
Sistema di monitoraggio - controllo	275
Parcheggi e parchimetri – schema relazione – soggetto affidatario	276
Identificazione del soggetto affidatario	276
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata	276
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	276
Parcheggi e parchimetri – schema relazione – andamento economico	278
Andamento economico	278
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	279
Parcheggi e parchimetri – schema relazione – qualità del servizio	280
Qualità del servizio	280
Parcheggi e parchimetri – schema relazione – obblighi contrattuali	281
Obblighi contrattuali	281
ANALISI SERVIZIO – S.A.D.	282
S.A.D. – a terzi domanda individuale	283
S.A.D. – compliance	291
S.A.D. – tabella di riscontro obiettivi economici	294
S.A.D. – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	295

S.A.D. – tabella di riscontro obiettivi di qualità	296
S.A.D. – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	297
S.A.D. – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	298
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	298
Contratto di servizio.....	298
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	300
Sistema di monitoraggio - controllo	300
S.A.D. – schema relazione – soggetto affidatario	301
Identificazione del soggetto affidatario	301
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata	303
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	303
S.A.D. – schema relazione – andamento economico.....	304
Andamento economico.....	304
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	305
S.A.D. – schema relazione – qualità del servizio.....	306
Qualità del servizio.....	306
S.A.D. – schema relazione – obblighi contrattuali	307
Obblighi contrattuali	307
ANALISI SERVIZIO – SERVIZI TURISTICI DIVERSI	308
Servizi turistici diversi – in house domanda individuale	309
Servizi turistici diversi – compliance	319
Servizi turistici diversi – tabella di riscontro obiettivi economici	323
Servizi turistici diversi – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	324
Servizi turistici diversi – tabella di riscontro obiettivi di qualità.....	325
Servizi turistici diversi – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali.....	326

Servizi turistici diversi – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale	327
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	327
Contratto di servizio.....	327
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	327
Sistema di monitoraggio - controllo	328
Servizi turistici diversi – schema relazione – soggetto affidatario	329
Identificazione del soggetto affidatario.....	329
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	331
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	332
Servizi turistici diversi – schema relazione – andamento economico	333
Andamento economico.....	333
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	334
Servizi turistici diversi – schema relazione – qualità del servizio	335
Qualità del servizio.....	335
Servizi turistici diversi – schema relazione – obblighi contrattuali.....	336
Obblighi contrattuali	336
ANALISI SERVIZIO – MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	337
ANALISI SERVIZIO – MUSEO	338
Museo – economia domanda individuale.....	339
Museo – compliance	342
Museo – tabella di riscontro obiettivi economici	344
Museo – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	345
Museo – tabella di riscontro obiettivi di qualità.....	346

PRINCIPI GENERALI

Introduzione

L'art. 112 del Testo unico sugli enti locali (TUEL) parla solo in via indiretta dei servizi pubblici locali prevedendo che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

I servizi pubblici locali si distinguono in:

- servizi finali;
- servizi strumentali.

I primi sono da considerarsi servizi pubblici dato che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività.

Si pensi, ad esempio, al servizio idrico o di spazzamento; viene, quindi, soddisfatto un bisogno individuale del cittadino-utente o, comunque, un'esigenza dell'intera comunità locale. A differenza dei servizi finali, quelli strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

Il D.lgs. 2016 n. 175, recante Testo unico sulle società partecipate, all'art. 2, comma primo, lett. i) definisce i servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) come quei "servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato". Il medesimo articolo definisce, invece, i servizi di interesse generale (SIG) come quelle "attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale."

I servizi a domanda individuale

Accanto ai servizi pubblici vi è una particolare categoria di attività di utilità sociale che l'Amministrazione può decidere di attivare per la soddisfazione di determinati bisogni della comunità di riferimento: è il caso dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, definisce tali servizi come *“tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”*.

Si tratta, quindi, di servizi di utilità sociale che non sono obbligatori ma meramente facoltativi

L'elencazione di tali servizi è contenuta nel citato D.M. del 31 dicembre 1983 che fa rientrare nella già menzionata categoria le seguenti attività di utilità sociale:

- a) alberghi, (esclusi i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero;
- b) alberghi diurni e bagni pubblici;
- c) asili nido;
- d) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- e) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- f) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- g) giardini zoologici e botanici;
- h) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- i) mattatoi pubblici;
- j) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- k) mercati e fiere attrezzati;
- l) parcheggi custoditi e parchimetri;
- m) spesa pubblica;
- n) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- o) spurgo di pozzi neri;
- p) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- q) trasporti di carni macellate;
- r) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- s) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

D.Lgs. 201/22 - Oggetto

Partiamo dal D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” Per trovare una continuità nel testo che ci apprestiamo ad analizzare, ovvero il D.Lgs. 201/22.

Dopo la legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022, il Governo delegato ha avviato i lavori per il nuovo testo sui servizi pubblici locali; è interessante richiamare un estratto contenuto all'interno della norma ovvero *“u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (...) della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.”*

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L'intervento sui servizi pubblici locali, si ricorda, costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (milestone da attuare entro il 31 dicembre 2022).

Il D.Lgs. 201/22 ha per oggetto la disciplina generale di tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrando le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalendo su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea. Questa frase introduce una gerarchia tra le norme in materia di servizi pubblici, ponendo il d.lgs. n. 201/2022 al vertice delle fonti in materia.

Con il Decreto si intendono stabilire i principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

L'intento è anche quello di tutelare e promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di

interesse economico generale di livello locale; oltre a quello di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.

Il provvedimento, nel merito, detta quindi una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica agendo su:

- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni, di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete);
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato);
- forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni e, aziende speciali solo per servizi non a rete);
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio);
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per in house non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela utenti).

Il decreto dispone inoltre alcune specifiche per il TPL, l'idrico, le farmacie e per i rifiuti.

È invece esclusa l'applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

D.Lgs. 201/22 - Definizioni

L'art. 1 riporta l'oggetto del D.Lgs. 201/22, ovvero la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Approfondiamo le principali definizioni fornite all'interno del D.Lgs. 201/22, nello specifico con l'art. 2:

- «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;
- «enti competenti»: gli enti locali sopra richiamati, nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;
- «diritto esclusivo»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la

disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;

- «diritto speciale»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;
- «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark;
- «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
- «costi efficienti»: costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio.

D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali

A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito.

È fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo

sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati.

PRESENTAZIONE SERVIZI

Nel richiamo di quanto previsto dal D.Lgs. 201/22 il Comune ha effettuato una ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e ha evidenziato i seguenti:

Tipologia servizio	Modalità gestione
Impianti sportivi (2)	Terzi non a rete
Luci votive	Terzi non a rete
Refezione scolastica	Terzi non a rete
Trasporto scolastico	Terzi non a rete
Farmacie	In house non a rete
Gestione dei rifiuti urbani	Terzi a rete
Asilo nido	Terzi domanda individuale
Casa di riposo	Terzi domanda individuale
Centri estivi	Terzi domanda individuale
Concessione di varo e alaggio	Terzi domanda individuale
Parcheggi e parchimetri	Terzi domanda individuale
S.A.D.	Terzi domanda individuale
Servizi turistici diversi	In house domanda individuale
Verde pubblico	In house
Museo	Terzi domanda individuale

Operando nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 201/22, ovvero:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Si procede con l'analisi dei singoli servizi e l'inserimento dello sviluppo di detto lavoro all'interno di questa relazione.

ANALISI SERVIZIO – IMPIANTI SPORTIVI

Impianto sportivo “calcio” – a terzi non a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 - tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Impianto sportivo "calcio" – compliance

Tipologia servizio	Impianto sportivo
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	A terzi alla A.S.D. Area Calcio Andora
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	La concessione ha una durata di anni 1 dal 19/07/2023 e costituisce rinnovo espresso di precedente contratto avente decorrenza dal 19/07/2022 e scadenza al 18/07/2023.
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	No
Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	No

L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	No

Impianto sportivo “calcio” – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È stato raggiunto l'obiettivo economico?	Non esiste un obiettivo economico

Impianto sportivo "calcio" – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Non ne sono stati assegnati	==

Impianto sportivo "calcio" – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità	Raggiungimento
Viene svolta la manutenzione richiesta?	Si

Impianto sportivo "calcio" – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Vengono rispettati gli obblighi sottoscritti nel contratto e nel capitolato?	Si

Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Gestione impianto sportivo calcio.

Contratto di servizio

Oggetto: la gestione in concessione dell'impianto sportivo di Via Piana del Merula/Via Marco Polo composto da campo a cinque e bar.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: la concessione ha una durata di anni 1 dal 19/07/2023.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: il corrispettivo della gestione è pari a euro 3.300,00 annui al netto di IVA

Criteri tariffari: Il concessionario ha facoltà di concedere, a titolo oneroso, l'accesso al campo a cinque ai privati e alle Associazioni o Società Sportive che ne facciano richiesta. Il concessionario pratica le tariffe comunicate al Comune e da questo autorizzate ed incassa tali tariffe in nome e per conto proprio

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Gli obblighi sono contemplati all'interno del contratto e del capitolato

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non ricorre la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non ricorre la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

È facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli.

Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Associazione Sportiva Dilettantistica Area Calcio Andora con sede in Andora, via Marco Polo SNC, C.F. 01747460093..

Oggetto sociale : (dallo Statuto depositato agli atti) L'associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività calcistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti. L'Associazione è soggetta a riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Potrà inoltre svolgere attività di natura non sportiva utili per la raccolta di fondi da utilizzare per gli scopi sociali quali sagre e feste o altre simili iniziative .

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: pagato il corrispettivo di sei mesi. Devono essere pagati gli ultimi sei mesi.

Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell’ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	Non ricorre	Non ricorre	Non ricorre
Costo complessivo	Non ricorre	Non ricorre	Non ricorre

Costi di competenza del servizio nell’ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell’ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	0,00	0,00	0,00
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	2.909,70	2.909,70	3.952,8
Crediti maturati	0,00	0,00	0,00
Crediti maturati – annualità formazione	==	==	==

Investimenti effettuati in relazione all’erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0	==	0,00	0,00

Natura delle entrate: Corrispettivo da contratto – Tit III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: non ricorre la fattispecie

Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall’Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell’utenza, del trattamento delle segnalazioni dell’utenza, ovvero derivanti dall’attuazione di previste forme di consultazione dell’utenza.

Non sono mai state fatte valutazioni.

Impianto sportivo “calcio” – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

Impianto sportivo “tennis” – a terzi non a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell’affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 - tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all’interno del **D.Lgs. 201/22 nell’art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Impianto sportivo "tennis" – compliance

Tipologia servizio	Impianto sportivo
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	A terzi alla Esperia Tennis Academy Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	La concessione ha una durata di anni 4 dal 30/03/2018 (con opzione per il rinnovo per ulteriori anni 4) al termine del primo periodo è stata concessa una proroga COVID dal 30/03/2022 per anni due
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	No

Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	Non ricorre la fattispecie
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	SI analizzato, ma non formalmente rendicontato

Impianto sportivo “tennis” – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È stato raggiunto l'obiettivo economico?	Non ci sono obiettivi economici

Impianto sportivo "tennis" – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Non sono stati stabiliti	==

Impianto sportivo "tennis" – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità	Raggiungimento
Viene svolta la manutenzione richiesta? (art. 11 capitolato)	Si

Impianto sportivo "tennis" – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Vengono rispettati gli obblighi sottoscritti nel contratto e nel capitolato in merito all'apertura? (Art. 4 capitolato)	Si
Vi è adeguata copertura assicurativa? (Art. 9 capitolato)	Si a) RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell'impianto, dall'uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell'impianto stesso giusta polizza n. 380398327 rilasciata da Generali Italia S.p.a. Agenzia di Chivasso via Torino (T84 00) in data 02.03.2018 avente massimale per sinistro di € 2.500.000,00 pervenuta in data 30/03/2018 prot. n. 2659. Il concessionario è tenuto ad identificare i richiedenti l'uso dell'impianto ed a richiedere eventuali polizze assicurative alle società, gruppi, associazioni sportive che accedono ed utilizzano l'impianto.----- b) incendio e atti vandalici su beni mobili e immobili di proprietà dell'amministrazione compreso eventuali danni al vicinato (ricorso terzi), derivanti dalla gestione e conduzione dell'impianto (rischio locativo) giusta polizza n. 380398326 rilasciata da Generali Italia S.p.a. Agenzia di Chivasso via Torino (T84 00) in data 02.03.2018 per €. 20.000,00 quale somma assicurata per attrezzature e arredamento, € 420.000,00 per rischio locativo ed € 300.000,00 per ricorso terzi, come da polizza acquisita al prot. n. 2659 del 30/03/2018

Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Gestione impianto sportivo tennis.

Contratto di servizio

Oggetto: Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione e gestione del complesso sportivo adibito al gioco del tennis sito in via Sant'Angela n. 5, Andora, composto dai seguenti impianti:

- fabbricato con piano interrato (non accessibile carrabilmente) consistente in spogliatoi, wc, palestra, locale caldaia e piano terra con locali adibiti ad uso bar-ristorante, locale cucina, wc, loggiato, il tutto con superficie coperta di circa 220 mq;
- piccolo magazzino di circa 23 mq;
- quattro campi da tennis in terra battuta;
- aree esterne;

Il tutto su una superficie totale lorda di circa 4028 mq.

Identificato a catasto sezione urbana F. 45 particella 2751 categoria D/6, come da allegati 1) e 2).

Il Comune di Andora è proprietario delle aree e degli immobili, l'impianto viene dato in concessione sprovvisto di arredi ed attrezzature.

Il Comune non è titolare di licenze commerciali e di somministrazione che non sono oggetto del presente bando.

E' facoltà del concessionario l'esercizio nell'area di attività commerciali e di somministrazione in affiancamento all'attività sportiva previo ottenimento dei dovuti titoli abilitativi e assumendo a proprio carico gli oneri per l'eventuale adeguamento della struttura se necessario nonché per gli arredi ed attrezzature.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: La concessione ha una durata di anni 4 dal 30/03/2018 (con opzione per il rinnovo per ulteriori anni 4) al termine del primo periodo è stata concessa una proroga COVID dal 30/03/2022 per anni due

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: Il valore della concessione in corso, per la durata di anni due, dal 30/03/2022 al 29/03/2024, e' determinato come segue: fatturato annuo che il concessionario prevede di ricavare pari ad €.105.084,00 annui come risulta da dichiarazione prot. n. 23606 del 14/09/2021, depositata agli atti, moltiplicato per due annualità, pari ad €. 210.168,00

Criteri tariffari: DAL CAPITOLATO: **ART. 20 (Tariffe e prezzi)**

Le tariffe relative al noleggio dei campi dovranno essere comunicate all'amministrazione comunale.

I prezzi dei generi di consumo e di vendite nell'esercizio del bar (se attivo) non potranno essere superiori a quelli stabiliti dalla Associazione Provinciale di Savona Esercenti e Commercianti relativi alla categoria, fatte salve eventuali riduzioni accordate ai soci del sodalizio.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

La gestione dell'impianto comporterà per il concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto all'art. 13;
- acquisto materiali e attrezzature necessari per l'ordinario funzionamento dell'impianto sportivo e per la sua manutenzione ordinaria;
- acquisizione di servizi necessari al corretto e ordinario funzionamento dell'impianto sportivo e relativa manutenzione ordinaria;
- apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, riscossione della tariffa, mediante l'impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente dal Comune o da terzi;
- custodia dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
- scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente;

- richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto, ed altre che si rendessero necessarie; obbligo della tenuta di un registro dei soci aggiornato;
- pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto; D iscrizione a ruolo per pagamento della TARES;
- volturazione a proprio nome dei contratti per la fornitura delle utenze con oneri a carico dello stesso;
- utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia. In applicazione della normativa vigente riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), del D.M. Interno 18/03/96 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi) e del D.M. 10/03/98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza). Sarà altresì cura del concessionario redigere apposito piano di emergenza.

L'ordinaria manutenzione (di seguito illustrata in modo generico e in via esemplificativa) a carico del concessionario riguarda:

- ricarica campi da gioco;
- riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serramenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie;
- verifiche periodiche degli impianti elettrici, meccanici, antincendio con le modalità e frequenze prescritte dalla normativa vigente e dagli standards UNI;
- manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative

apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

- manutenzione controllo e rifornimento dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- verifica periodica degli idranti e degli estintori e relativa ricarica, revisione e collaudo in conformità con la normativa vigente;
- verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- k) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- l) aree verdi, ivi compresa la potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area, per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni al competente ufficio comunale;
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva ogni altro intervento riconducibile nella nozione di "manutenzione ordinaria".

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non ricorre la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non ricorre la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

È facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli.

Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

L'Esperia Tennis Academy Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata C.F. 10802660018

Oggetto sociale da visura camerale

ESCLUSO OGNI SCOPO DI LUCRO, LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE, DIDATTICA, SVILUPPO E GESTIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE A LIVELLO DILETTANTISTICO E AMATORIALE (E PERTANTO AL DI FUORI DI OGNI RAPPORTO SPORTIVO DI NATURA PROFESSIONALE E CON ATLETI PROFESSIONISTI, QUALE REGOLATO E DISCIPLINATO DALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1996 N. 586, ALLE QUALI LA SOCIETA' RESTA DEL TUTTO ESTRANEA) NEL CAMPO DEL TENNIS, CANOTTAGGIO, CANOA, NUOTO, CALCIO, CALCETTO, ATLETICA, CICLISMO E SCHERMA, NELLE VARIE DISCIPLINE AMMISSIBILI DAL REGOLAMENTO CONI.

LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' SARANNO INDIRIZZATE ALLA PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE, PER FINALITA' PURAMENTE SPORTIVO-DILETTANTISTICHE, DIDATTICHE, FORMATIVE, RICREATIVE E AMATORIALI, DI GARE, CONCORSI, TORNEI, EVENTI E OGNI ALTRA ATTIVITA' LEGATA ALLE SUDDETTE DISCIPLINE SPORTIVE, ALLA FORMAZIONE, PREPARAZIONE E GESTIONE SPORTIVA DI SQUADRE DILETTANTISTICHE E AMATORIALI PER LO SVOLGIMENTO E LA DIFFUSIONE DEGLI SPORT SOPRAINDICATI, ALLA GESTIONE DI STRUTTURE DEDICATE PER L'AVVIO, L'AGGIORNAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' FISICHE CORRELATE ALLE SUDDETTE ATTIVITA' SPORTIVE, ALLA DIDATTICA PER L'AVVIO, L'AGGIORNAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

POTRA' AI FINI DI CUI SOPRA:

- GESTIRE IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE DI OGNI TIPO: PALESTRE, PISCINE, CAMPI SPORTIVI E SIMILI E I SERVIZI CONNESSI, QUALI BAR, RISTORANTI E STRUTTURE RECETTIVE, PROPRIE O DI TERZI, ANCHE MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- GESTIRE PROGETTI DIDATTICI CON LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO;
- GESTIRE CAMPI ESTIVI E COLONIE SPORTIVE;
- GESTIRE PUNTI VENDITA DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, ATTREZZATURA SPORTIVA E ACCESSORI POSTI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI OPERA, NONCHE' VENDERE I SUDDETTI ARTICOLI TRAMITE INTERNET;
- SVOLGERE CORSI DI FORMAZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LA PROMOZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DI CUI ALL'OGGETTO;
- PROMUOVERE LO SCAMBIO CON ENTI, SOCIETA', ASSOCIAZIONI ETC. CON FINALITA' ANALOGHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ORGANIZZANDO INCONTRI DI APPROFONDIMENTO, EVENTI DIMOSTRATIVI, CORSI, MEETING, TEAM BUILDING E CONVEGNI PER LA CONOSCENZA E L'APPROFONDIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA;
- REALIZZARE LA STAMPA, LA PUBBLICAZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'EDIZIONE E LA DIFFUSIONE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, SIA IN FORMA CARTACEA CHE SU SUPPORTO INFORMATICO, DI RIVISTE, VIDEO, LIBRI, PERIODICI A FINE DIVULGATIVO, CONOSCITIVO E FORMATIVO, NONCHE' VENDERE I SUDDETTI ARTICOLI SU INTERNET;
- APRIRE UN SITO INTERNET, USARE SOCIAL MEDIA PER DIVULGARE E PROMUOVERE L'ATTIVITA' SOCIALE E FORNIRE ADEGUATE INFORMAZIONI CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA;
- FORNIRE I BENI E I SERVIZI CHE SI RENDESSERO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,

NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE SPECIFICHE DISCIPLINE SPORTIVE E I SERVIZI DI CURA DELLA PERSONA, CON RIGUARDO ALLE DISCIPLINE IN OGGETTO. TUTTE LE ATTIVITA' SARANNO SVOLTE NEL LIMITE E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, LA SOCIETA' PROCEDERA' AD AFFILIARSI ALLA FEDERAZIONE SPORTIVA E/O ALLA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA E/O ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA IN RAPPORTO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE CHE INTENDERA' SVOLGERE. CON L'AFFILIAZIONE, LA SOCIETA' ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE DI CONFORMARSI ALLE NORME E ALLE DIRETTIVE DEL CONI E A TUTTE LE DISPOSIZIONI STATUTARIE DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA O DELL'ENTE AFFILIANTE E SI IMPEGNA AD ACCETTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE GLI ORGANI COMPETENTI DOVESSERO ADOTTARE A SUO CARICO, NONCHE' LE DECISIONI CHE LE AUTORITA' FEDERALI DOVESSERO PRENDERE IN TUTTE LE VERTENZE DI CARATTERE TECNICO E DISCIPLINARE ATTINENTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA. COSTITUISCONO, QUINDI, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO LE NORME CONTENUTE NELLO STATUTO E NEI REGOLAMENTI FEDERALI NELLA PARTE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE SOCIETA' AFFILIATE. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' PER SE' E PER I PROPRI TESSERATI:

- 1) RICONOSCE LA GIURISDIZIONE SPORTIVA E DISCIPLINARE DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA E/O DELLA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA E/O DELL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA A CUI E' AFFILIATA IN RAPPORTO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE CHE INTENDERA' SVOLGERE;
- 2) SI IMPEGNA A PAGARE LE QUOTE D'AFFILIAZIONE E LE QUOTE DI TESSERAMENTO STABILITE DALLA FEDERAZIONE SPORTIVA E/O DALLA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA E/O DALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA AFFILIANTE.

LA SOCIETA' PER EFFETTO DELL'AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE, ALLA DISCIPLINA ASSOCIATA E/O ALL'ENTE DI PROMOZIONE RICONOSCE I TESSERATI CHE FANNO PARTE DEGLI STESSI CHE SONO RAPPRESENTATI DA:

- A) ATLETI;
- B) DIRIGENTI SOCIALI E SOCI DI SOCIETA' AFFILIATE E AGGREGATE;
- C) UFFICIALI DI GARA E SEGRETARI DI GARA;
- D) DIRIGENTI FEDERALI;
- E) TECNICI, ISTRUTTORI FEDERALI E TECNICI DI DISCIPLINA ISCRITTI NEGLI ELENCHI FEDERALI;
- F) SOCI BENEMERITI.

LA SOCIETA' POTRA' ACCEDERE AI CONTRIBUTI NONCHE' AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PREVISTI DALLE NORME EMANATE ED EMANANDE DALL'UNIONE EUROPEA, DALLO STATO, DAGLI ENTI LOCALI E DA OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO.

PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE SOPRA RIPORTATO E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI PRECISATI NEI COMMUNI PRECEDENTI LA SOCIETA' POTRA':

- COMPIERE OPERAZIONI DI CARATTERE IMMOBILIARE, MOBILIARE E FINANZIARIO, QUESTE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, CHE FOSSERO RITENUTE UTILI, NECESSARIE E PERTINENTI, E IN PARTICOLARE QUELLE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, L'ATTREZZAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, IVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DELLE RELATIVE AREE, NONCHE' L'ACQUISTO DI IMMOBILI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE;
- ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, RAPPRESENTANZE E MANDATI;
- ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, COSTITUITE O COSTITUENDE, CHE ABBIANO OGGETTO ANALOGO O AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, AL SOLO SCOPO DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE MUTUI PASSIVI DI OGNI GENERE, RILASCIARE, SENZA CARATTERE DI PROFESSIONALITA', FIDEIUSSIONI E CONCEDERE IPOTECHE E ALTRE GARANZIE REALI E PERSONALI;
- PROMUOVERE E PUBBLICIZZARE LA SUA ATTIVITA' E LA SUA IMMAGINE UTILIZZANDO MODELLI ED EMBLEMI DIRETTAMENTE O A MEZZO TERZI.

LE ATTIVITA' SOCIALI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI, INTENDENDOSI COMUNQUE ESCLUSA QUALSIASI ATTIVITA' PER LA QUALE

E' RICHIESTA L'ADOZIONE DI UN TIPO SOCIALE DIVERSO DA QUELLO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, OVVERO E' PRESCRITTO UN AMMONTARE MINIMO DI CAPITALE NOMINALE SUPERIORE A QUELLO DALLA STESSA DETENUTO ED ESCLUSE ALTRESI' LE ALTRE ATTIVITA' VIETATE DALLE VIGENTI E FUTURE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell’ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	Non ricorre	Non ricorre	Non ricorre
Costo complessivo	Non ricorre	Non ricorre	Non ricorre

Costi di competenza del servizio nell’ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell’ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	0,00	0,00	0,00
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	19.179,60	19.179,60	19.179,60
Crediti maturati	0,00	0,00	0,00
Crediti maturati – annualità formazione	=	=	=

Investimenti effettuati in relazione all’erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0,00	=	0,00	0,00

Natura delle entrate: Corrispettivo da contratto Tit III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: Non ricorre la fattispecie

Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall’Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell’utenza, del trattamento delle segnalazioni dell’utenza, ovvero derivanti dall’attuazione di previste forme di consultazione dell’utenza.

Non ricorre la fattispecie

Impianto sportivo “tennis” – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – LUCI VOTIVE

Luci votive – a terzi non a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 - tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Luci Votive – compliance

Tipologia servizio	Luci votive
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	A terzi alla Società Semperlux s.r.l.
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del	SI (PEF)

servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (Art. 14)	NO
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	La concessione ha una durata di anni 30 (trenta) dal 01/01/2024
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	Si

Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	NO
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Viene analizzato, ma non formalmente rendicontato

Luci votive – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È stato raggiunto il risultato economico?	Dal 2024

Luci votive – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Non ne sono stati assegnati	==

Luci votive – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità	Raggiungimento
Vengono rispettate le tariffe? (Art. 6 contratto)	Si

Luci votive – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Vi è adeguata copertura assicurativa? (Art. 5 contratto)	SI Art. 5) La ditta Semperlux S.r.l. ha depositato prima del contratto: 1) Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 di € 4.700,00 calcolata nella misura del 10% del valore degli impianti da realizzare e ridotta del 50% in quanto la ditta e' in possesso di certificazione di qualita' ISO9000 prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 2023/50/2663136 del 15/03/2023 rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di Torino Gerenza pervenuta al prot il 22/03/2023 n. 8262. La cauzione verrà svincolata a fine dei lavori con certificato di regolare esecuzione degli impianti.-- 2) polizza RCT per Responsabilità civile verso terzi per un massimale pari ad € 3.500.000/00 polizza n 2013/03/2162851 del 18/04/2013 rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni agenzia di Torino Gerenza della quale risulta depositata agli atti la ricevuta per il pagamento del premio relativo al periodo in corso pervenuta al prot n. 9960 del 06/04/2023;----- -- 3) Cauzione ai sensi ex art. 183, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, nella misura del 10% di € 134.633,10. Detta cauzione è stata prestata per un importo garantito di € 6.731,65 importo ridotto del 50% in

	quanto la ditta è in possesso di certificazione di qualità ISO9000 mediante polizza assicurativa n. 2023502663132 del 14/03/2023 rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di Torino Gerenza pervenuta al prot il 22/03/2023 n. 8262. Detta garanzia ha durata di anni cinque ed andrà a scadere in data 14/03/2028. La Concessionaria è tenuta a presentare il rinnovo della stessa o nuova garanzia con caratteristiche analoghe alla precedente fino al termine della Concessione.-----
Vengono effettuate le comunicazioni previste? (Art. 9-15 contratto)	Gli articoli 9 e 15 del contratto si riferiscono al “Protocollo per la legalità nei contratti pubblici” e riguardano comunicazioni che devono avere luogo quando ricorra l’evento (ad esempio: ditta coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, diversa dall’aggiudicatario oppure il verificarsi di tentativi di estorsione) . Per quanto concerne l’ufficio AACC queste comunicazioni NON hanno avuto luogo perché NON necessarie.

Luci votive – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di illuminazione votiva.

Contratto di servizio

Oggetto: la realizzazione delle opere di riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale).

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: La concessione ha una durata di anni 30 (trenta) dal 01/01/2024.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: un canone pari ad €/anno 7,00 oltre iva per ogni singola utenza installata nel corso dell'anno solare precedente, a partire dal primo anno di gestione del servizio. Alla data odierna i punti luce votivi censiti regolarmente e paganti sono n. 453 che corrispondono ad un corrispettivo netto annuo riconosciuto al Comune di Andora pari a € 3.171,00. Il canone e' soggetto ad aggiornamento ISTAT con le medesime modalità e nella medesima misura stabilita per le tariffe del servizio di illuminazione votiva.

Criteri tariffari: delibera di Giunta

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Gli obblighi sono quelli contrattualmente previsti.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): Nessuno

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: Nessuno

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

È facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli.

Luci votive – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Semperlux S.r.l. avente sede legale in via Argelati Filippo n.10 cap.20143 Milano <MI> C.F P.I: 01991810027.

Oggetto sociale da visura camerale:

ELETTRICA E CALORICA DA FONTI RINNOVABILI E FOTOVOLTAICHE TRA CUI:

- L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E CALORICA DA FONTI RINNOVABILI E FOTOVOLTAICHE;
 - LA COMMERCIALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI;
 - LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DI TERRENI E/O EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', NONCHE' DI TERRENI E/O EDIFICI DI PROPRIETA' ALTRUI, TRA CUI PRIVATI, IMPRESE ED ENTI PUBBLICI;
 - L'ASSUNZIONE, IN PRIMA PERSONA O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA, DI APPALTI E SUBAPPALTI DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE PER LA COSTRUZIONE E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE DI QUALSIASI NATURA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E CALORICA DA FONTI RINNOVABILI E FOTOVOLTAICHE;
 - L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE PER FAVORIRE E PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PROGETTI ED INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI;
 - L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIMITERIALI;
 - L'APPLICAZIONE DI SCRITTE SU LAPIDI FUNERARIE;
 - LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI DI OGNI GENERE, NONCHE' DI QUALUNQUE OPERA EDILIZIA OD AFFINE, COMPRESA LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI E QUALUNQUE OPERAZIONE NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA, A NORMA DELLE LEGGI URBANISTICHE VIGENTI;
 - L'ACQUISTO, LA LOCAZIONE, LA GESTIONE E LA VENDITA DI BENI IMMOBILI CIVILI, RUSTICI E RURALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI;
 - IL RESTAURO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA TRASFORMAZIONE DI EDIFICI, LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE IN GENERE E DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE, L'ESECUZIONE DI TRASFORMAZIONE E MIGLIORAMENTI AGRARI E DI RICOMPOSIZIONI FONDARIE, NONCHE' L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA ED IMMOBILIARE IN GENERE. A TAL UOPO, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMMERCIALI E FINANZIARIE CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA' E CONSORZI, LA PRESTAZIONE DI GARANZIE, FIDEIUSSIONI ED AVALLI A FAVORE DI TERZI IN GENERE, L'ACCENSIONE DI CONTI CORRENTI ANCHE ALLO SCOPERTO, L'ASSUNZIONE DI PRESTITI E MUTUI ANCHE IPOTECARI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI.
- RIMANGONO IN OGNI CASO ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE L'ASSUNZIONE IN VIA PREVALENTE DI PARTECIPAZIONI, DI CUI AGLI ARTT. 106 E 113 DEL D. L.VO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385; L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, DI CUI ALLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1; ED IN GENERE TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI VIETATE DALLA VIGENTE E FUTURA LEGISLAZIONE.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Luci votive – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	Non ricorre	Non ricorre	Non ricorre
Costo complessivo	Non ricorre	Non ricorre	Non ricorre

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	0,00	0,00	0,00
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	0,00	0,00	0,00
Crediti maturati	1.570,26	3.315,96	3.500,92
Crediti maturati – annualità formazione	2020	2021	2022

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0,00	=	0,00	0,00

Natura delle entrate: Corrispettivo da contratto – Tit III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: A decorrere dal 2024

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: A decorrere dal 2024

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: A decorrere dal 2024

Luci votive – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

A decorrere dal 2024

Luci votive – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – REFEZIONE SCOLASTICA

Refezione scolastica – a terzi non a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 - tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Refezione scolastica – compliance

Tipologia servizio	Refezione scolastica
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	A terzi alla Società Markas s.r.l.
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei	No – sono state fatte valutazioni non formalizzate

costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni. (Art. 14)	No – sono state fatte valutazioni non formalizzate
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	L'appalto ha durata di anni tre, decorrenti dalla data di consegna del servizio. Il Comune si riserva di ricorrere all'opzione per il rinnovo per ulteriori anni tre, applicando per analogia l'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	No
Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	Sì

L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	Si
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Si

Refezione scolastica – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È stato rispettato il budget economico?	Si

Refezione scolastica – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Non ne sono stati assegnati	==

Refezione scolastica – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità	Raggiungimento
Vengono rispettate le specifiche tecniche di base? (Art. 2.1 capitolato)	Si
Le indicazioni in merito ai pasti sono rispettate? (Art. 3 capitolato)	Si
Le indicazioni in merito alla pulizia sono rispettate? (Art. 4 capitolato)	Si
Il personale è adeguato? (Art. 5 capitolato)	Si

Refezione scolastica – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Vengono rispettate le previsioni amministrative e burocratiche contrattuali?	Si
Vi è adeguata copertura assicurativa?	Si 1) polizza assicurativa n.0610001568 emessa il 01/01/2019 da QBE European Operation/QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia, sede di Via Melchiorre Gioia n. 8, Milano che copre la Responsabilita' Civile Generale, Responsabilita' Civile Verso Terzi e Responsabilita' Civile Verso Prestatori di Lavoro ed e' stata integrata ai fini del presente contratto con la appendice n. 4 emessa in data 16/03/2023 pervenuta in data 17/04/2023 al prot. 10897. Tale polizza rispetta le prescrizioni dell'art. 10 del capitolato e precisamente - garantisce un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro in relazione alla preparazione, veicolazione e somministrazione dei pasti e prevede la copertura dei rischi da intossicazione alimentare, avvelenamento, ingestione di cibi e/o bevande avariate, subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché ogni altro qualsiasi danno all'utenza, conseguente alla somministrazione dei pasti. - e' estesa ai locali condotti in forza dell'art. 1.4 del capitolato stesso;----- - il Comune di Andora e' terzo a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 11 del contratto di polizza stesso; 2) Polizza All Risks pervenuta con PEC prot. n.12076 del 28/04/2023 avente contratto assicurativo n.0747.1006000845 emessa in data 30/12//2016 da Itas Mutua ed integrata per il presente appalto con l'appendice n. 18 con effetto dal 27/03/2023 che copre i danni da incendio, scoppio e fulmine per un valore del bene indennizzato non inferiore ad € 2.000.000,00 <€ duemilioni/00> per il fabbricato che ospita il centro cottura ed il refettorio di via Piana del Merula ed € 150.000,00 <€ centocinquantamila/00> per attrezzature, con beneficiario il Comune di Andora

Refezione scolastica – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di refezione scolastica.

Contratto di servizio

Oggetto: l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e assistenziale di cui beneficeranno:

- gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia (plessi di via Piana del Merula e di via Molineri), le scuole primarie (scuola elementare di via Cavour e di via Molineri), nonché il personale docente;
- i minori frequentanti il campo solare estivo ivi compreso il personale educativo e/o deputato alla gestione del servizio;
- i minori frequentanti l'asilo nido comunale;
- gli utenti del servizio di assistenza domiciliare (da ora nel presente documento S.A.D.).

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: l'appalto ha durata di anni tre, decorrenti dalla data di consegna del servizio. Il Comune si riserva di ricorrere all'opzione per il rinnovo per ulteriori anni tre, applicando per analogia l'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: L'importo dell'appalto e' stabilito, come sopra detto, in totali € 831.673,89 al netto di IVA, inclusi € 2.850,00 <stimati su base triennale> relativi ad oneri per eliminazione rischi da interferenza riferiti al DUVRI che viene depositato agli atti, controfirmato, che si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato. Gli oneri per la sicurezza sono corrisposti dal Comune all'aggiudicatario a corpo.

L'importo d'appalto e' inclusivo dei costi per la sicurezza a carico dell'impresa, stimati in € 2.640,00/annui al netto di IVA, connessi ai rischi relativi alle proprie attività

Criteri tariffari: deliberazione servizi a domanda individuale G.C. n. 25 del 8.02.2023.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Gli obblighi sono quelli previsti e sottoscritti nel capitolato e nel contratto

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non ricorre la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non ricorre la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodicamente ispezioni per accertare la regolare gestione del servizio e la sua rispondenza al presente capitolato, al contratto ed all'offerta presentata dall'I.A.

La vigilanza, i controlli e le verifiche potranno essere eseguiti sia dal personale comunale, sia dai preposti organi dell'Azienda ASL, congiuntamente e disgiuntamente dal personale comunale, sia tramite la commissione mensa appositamente costituita.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, l'I.A. è tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta. L'I.A. deve inoltre fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo camici monouso, mascherine e cuffie in occasione dei sopralluoghi al centro di cottura.

Non dovendo essere effettuata da tale personale alcuna manipolazione degli alimenti, non sarà richiesta agli stessi la tessera di idoneità sanitaria.

Refezione scolastica – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Markas S.r.l. avente sede legale in via del Macello n.61, Bolzano <BZ> CAP 39100.

Oggetto Sociale da visura camerale

ART. 3 - LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': 1) L'ESECUZIONE DELLA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SANITIZZAZIONE, E DISINFESTAZIONE DI QUALSIASI SPECIE PER QUALUNQUE TIPOLOGIA, STRUTTURA O VOLUMETRIA DI FABBRICATI, SIA PUBBLICI SIA PRIVATI, PRESSO QUALSIASI TIPOLOGIA DI STRUTTURA OSPEDALIERA, SOCIO-SANITARIA, CASA DI CURA, ALBERGHIERA, SCOLASTICA, UNIVERSITARIA, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MILITARE, AEREOPORTUALE, FERROVIARIA, PORTUALE O ALTRO; LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO, ANCHE COLLETTIVI, SU GOMMA, SU ROTAIA, AEREI E NAVALI; L'ATTIVITA' DI LAVAGGIO, STERILIZZAZIONE E NOLEGGIO DI: INDUMENTI DA LAVORO, BIANCHERIA GLOBALMENTE INTESA, SIA OSPEDALIERA SIA RELATIVE AD ALTRI SERVIZI, QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SERVIZI RISTORATIVI, ALBERGHIERI (C.D. LAVANOLO), IVI COMPRESO IL LORO RITIRO E LA LORO RICONSEGNA E COMUNQUE LA FORNITURA DI MATERIALI MONOUSO; L'ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA QUALE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO L'ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO ED ATTREZZATURE SANITARIE PER CONTO DI STRUTTURE PUBBLICHE (AZIENDE SANITARIE, OSPEDALI, COMUNI, ECC.) E PRIVATE, AD USO SANITARIO E CIVILE; LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTIZZAZIONE, LA PREVENZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI AGENTI INFESTANTI PRESSO QUALSIASI TIPOLOGIA DI STRUTTURA; L'ATTIVITA' DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMPIANTI QUALI: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE, DELLE CONDENSE E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; IMPIANTI IDRICI O SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE; IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA, SINGOLI E CENTRALIZZATI; 2) LA RISTORAZIONE, LA REFEZIONE E L'ALIMENTAZIONE SIA ORDINARIA SIA DIETETICA, ANCHE PER UTENTI DISFAGICI, L'ATTIVITA' DI SERVIZIO BANCHETTI, PRESSO QUALSIASI TIPOLOGIA DI STRUTTURA OSPEDALIERA, SOCIO-SANITARIA, CASA DI CURA, ALBERGHIERA, SCOLASTICA, UNIVERSITARIA, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MILITARE, AEREOPORTUALE, FERROVIARIA, PORTUALE O ALTRO, NONCHE' SU MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI, SU GOMMA, SU ROTAIA, AEREI E NAVALI. L'ATTIVITA' SI INTENDE SIA QUALE PREPARAZIONE, PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE, SIA QUALE MERA CONSEGNA E/O DISTRIBUZIONE DI PASTI PRODOTTI DA TERZI E SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO; IL LAVAGGIO STOVIGLIE, LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI CUCINA, L'APPARECCHIATURA E LO SBARAZZO DEI TAVOLI, LA MOVIMENTAZIONE DEI CARRELLI ANCHE PER LA DISTRIBUZIONE DEI VITTI; L'ASSISTENZA DURANTE IL SERVIZIO DI SCUOLABUS E/O TRASPORTO SCOLASTICO; L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI PRIMA, DURANTE E DOPO LA CONSUMAZIONE DEL PASTO FINO ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI E ATTIVITA' LUDICO-EDUCATIVE; 3) LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI BAR, RISTORANTI, ALBERGHI, CENTRI DI COTTURA, SALE GIOCHI E QUALSIASI ALTRA TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA; LA GESTIONE DI LOCALI DA DIVERTIMENTO, PARCHI GIOCHI, SALE DA BALLO E STRUTTURE ANALOGHE; 4) LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI. LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDI, DI CIBI PRECONFEZIONATI E ALIMENTI IN GENERALE; 5) CATERING PRESSO QUALSIASI TIPOLOGIA DI STRUTTURA OSPEDALIERA, SOCIO-SANITARIA, CASA DI CURA, ALBERGHIERA, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MILITARE, AEREOPORTUALE, FERROVIARIA, PORTUALE O ALTRO E PER QUALSIASI TIPO DI EVENTO; 6) LA PRODUZIONE SOTTOVUOTO DI SEMILAVORATI E PASTI PRONTI ALL'USO; PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO IN PROPRIO E PER CONTO TERZI DI DERRATE ALIMENTARI FRESCHE, ESSICcate, LIOFILIZZATE, CONGELATE, SURGELATE E REFRIGERATE; COMMERCIO ALL'INGROSSO, AL DETTAGLIO, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI SITI/CANALI INTERNET PROPRI E DI TERZI, DISTRIBUZIONE E TRASPORTO IN PROPRIO E CONTO TERZI DI TUTTI

I PRODOTTI SOPRA ENUNCIATI, INCLUSI PRODOTTI SEMILAVORATI, PASTI, DERRATE ALIMENTARI FRESCHE E CONSERVATE; LA RICERCA, SPERIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI DI COTTURA E DI CONDIZIONAMENTO, SIA DEL PRODOTTO CHE DELLE AREE DI PREPARAZIONE, CON PROCEDIMENTI A RILEVANTE CONTENUTO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO; 7) IL FACILITY MANAGEMENT INTESA QUALE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' AZIENDALI; 8) L'ASSUNZIONE DI SERVIZI IN OUTSOURCING CON CONSEGUENTI FORNITURE ED OPERE PER LA LORO GESTIONE; 9) SERVIZI AUSILIARI GENERALI NELLA CONDUZIONE DEGLI EDIFICI, COME LA PROGETTAZIONE, LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI, CON EVENTUALI RISTRUTTURAZIONI; SERVIZI AUSILIARI GENERALI NELLA CONDUZIONE DEGLI EDIFICI, COME LA GESTIONE DI: IMPIANTI DI CUCINA, LAVANDERIE, GUARDAROBA, FORNI INCENERITORI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI REFRIGERAZIONE, VENTILAZIONE ED AERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE; IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA, SINGOLI E CENTRALIZZATI, IMPIANTI IDRICI O SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE; IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, CENTRALI TELEFONICHE ED IMPIANTI TECNOLOGICI IN GENERALE; 10) SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA AI SERVIZI ANTINCENDIO, CONTROLLO CONSUMI ENERGETICI, ANTINFORTUNISTICA, DERATTIZZAZIONI, DISINFEZIONE, VIGILANZA, AUTORIMESSA, PARCHEGGI ED ALTRI SERVIZI ANALOGHI RICHIESTI NEGLI AMBITI DI TUTTI I PUNTI PRECEDENTI; 11) SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ORGANIZZATIVI RELATIVI A STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CENTRI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA; SERVIZI DI SEGRETERIA E CALL CENTER, QUALI AD ESEMPIO PRENOTAZIONI DI VISITE MEDICHE, RISCOSSIONE TICKET, E QUANTO ALTRO AMMINISTRATIVAMENTE NECESSITI ALLE ANZIDETTE STRUTTURE; SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA; SERVIZIO DI AUSILIO OPERATIVO PER ALCUNE ATTIVITA' OSPEDALIERE; 12) TRASPORTI DI BENI CONTO TERZI, SIA ALL'INTERNO DI STRUTTURE SIA ALL'ESTERNO; SMISTAMENTO DELLA POSTA INTERNA, CAMPIONI BIOLOGICI, PRODOTTI FARMACEUTICI, DISPOSITIVI MEDICINALI, STRUMENTAZIONE SANITARIA, CARTELLE CLINICHE, E QUANTO ALTRO PRESSO AZIENDE ED ENTI SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE; 13) SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI, ALTRI SERVIZI AUSILIARI QUALI AD ESEMPIO PORTIERATO, AUSILIARIATO E PEDONAGGIO; 14) TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI, COMPRESI LA LORO RACCOLTA E TRASPORTO, SIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI, SIA ALL'ESTERNO. 15) GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE CORTILI, STRADE E AREE VERDI, SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANICO, SGOMBERO NEVE; 16) LOCAZIONE DI IMMOBILI ARREDATI E NON, PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DEGLI OFFICE PER CONTO TERZI, SERVIZI DI SEGRETERIA E CICLO COMPLETO DI OFFERTA ORGANIZZATA PER LA GESTIONE DI UFFICI PER TERZI "OFFICE SERVICE"; 17) LA GESTIONE, LA CONSULENZA PER LA GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI: CASE DI CURA PER ANZIANI, CLINICHE ED OSPEDALI PUBBLICI E PRIVATI ED ALTRE COMUNITA'; 18) LA REALIZZAZIONE, L'ACQUISTO E LA VENDITA DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA NONCHE' LA MANUTENZIONE DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, LA PRODUZIONE, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, L'ACQUISTO E LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA DERIVANTE PREVALENTEMENTE DA FONTI RINNOVABILI; 19) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, ATTIVITA' RICREATIVE, ASSISTENZA A MALATI, ANZIANI E DISABILI, ATTIVITA' E PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELLA VITA DI NATURA FISICA E PSICHICA, ANCHE ORIENTATE AL RE-INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI IVI COMPRESI I LAVORATORI DISOCCUPATI E COLORO CHE SONO AFFETTI DA DIPENDENZE TOSSICHE; 20) SERVIZI DI IGIENE E CURA DELLA PERSONA, SIA A DOMICILIO, SIA MEDIANTE L'APERTURA DI APPOSITE STRUTTURE QUALI DAY HOSPITAL, BEAUTY CENTER, PALESTRE, ECC.; I SERVIZI POTRANNO ESSERE SVOLTI SIA IN CONTO PROPRIO, SIA SULLA BASE DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DA PARTE DI TERZI, IL TUTTO SIA PRESSO L'APPALTANTE, QUALI AD ESEMPIO PRESSO STRUTTURE SANITARIE, OSPEDALI, CASE DI RIPOSO ECC., SIA PRESSO IL LUOGO OVE SI TROVA IL FRUITORE DEL SERVIZIO, QUALE AD ESEMPIO PRESSO IL SUO DOMICILIO, IN TALE CATEGORIA RIENTRANO I SERVIZI DI ACCUDIMENTO ALLA PERSONA INTESI NEL SENSO PIU' AMPIO QUALI A TITOLO DI ESEMPIO: RIASSETTO LETTI, CAMBIO BIANCHERIA PERSONALE, IMBOCCARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ASSISTENZA PRESSO REPARTI MEDICI CON PAZIENTI CRITICI, SERVIZIO "BADANTI", ECC.; 21) TRASPORTO DI INFERMI, DEGENTI E/O PERSONE ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE E DA O VERSO L'ESTERNO, ANCHE CON USO DI AMBULANZE

O MEZZI SPECIALI; 22) SVOLGIMENTO DI ANALISI CLINICHE SIA PER PRIVATI, SIA IN APPALTO PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 23) ELABORAZIONE DATI PER CONTO TERZI; 24) IL COMMERCIO DEI PRODOTTI NECESSARI PER LE UTILIZZAZIONI PREVISTE DALL'OGGETTO SOCIALE; 25) LA CONSULENZA ORGANIZZATIVA NEI CONFRONTI DI ENTI O IMPRESE, SIA PUBBLICHE SIA PRIVATE, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE, NECESSARIE OD UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE, ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI PER OGGETTO ATTIVITA' ANALOGHE, AFFINI O CONNESSE ALLE PROPRIE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI, IL TUTTO PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E PURCHE' TALI ATTIVITA' NON VENGANO SVOLTE IN MISURA PREVALENTE RISPETTO A QUELLE CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE. VIENE ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' CHE RIENTRI NELLE PREROGATIVE CHE NECESSITANO L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI ED OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA VIETATA DALLA LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.L. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385. LA SOCIETA' SI INIBISCE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA' PREVISTE DAL D.L. 415/96.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Refezione scolastica – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	20,43 (7.456)	31,04 (7.379)	30,86 (7.379)
Costo complessivo	152.283,15	228.997,21	227.699,54

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	152.283,15	228.997,21	227.699,54
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	62.482,38	111.969,86	146.735,97
Crediti maturati	18.894,79	15.633,08	22.860,59
Crediti maturati – annualità formazione	2020	2021	2022

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0,00	==	0,00	0,00

Natura delle entrate: Corrispettivi da utenza – Tit III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: non ricorre la fattispecie

Refezione scolastica – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Vengono periodicamente somministrati questionari sulla qualità allegati alla carta dei servizi

Refezione scolastica – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – TRASPORTO SCOLASTICO

Trasporto scolastico – a terzi non a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 - tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Trasporto scolastico – compliance

Tipologia servizio	Trasporto scolastico e sorveglianza alunni
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	A terzi alla Erreviaggi s.r.l.
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	Il contratto ha una durata dal 08/04/2022 al 07/04/2025.
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	No

Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	Sì
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	No, ma controlli vengono effettuati di fatto ma non calendarizzati
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	Non formalmente, ma di fatto ne viene sempre valutata l'efficienza
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	Non formalmente, ma di fatto ne viene sempre valutata la qualità
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Non formalmente, ma di fatto ne viene sempre attentamente verificato il rispetto degli obblighi contrattuali

Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È raggiunto il budget economico?	Si

Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Non sono stati assegnati	==

Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità	Raggiungimento
La dotazione minima dei veicoli è rispettata? (Art. 2.D capitolato)	SI
I percorsi vengono rispettati? (Art. 2.C capitolato)	SI
Il servizio di assistenza è garantito? (Art. 2.2 capitolato)	SI

Trasporto scolastico – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Le assicurazioni sono congrue? (Art. 4 capitolato)	SI
Gli obblighi a carico dell'appaltatore sono soddisfatti? (Art. 5 capitolato)	SI

Trasporto scolastico – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di trasporto scolastico.

Contratto di servizio

Oggetto: affidamento del servizio di accompagnamento alunni sullo scuolabus, del servizio di trasporto scolastico, uscite didattiche e trasporto utenti dal campo solo.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: La concessione ha una durata dal 08/04/2022 al 07/04/2025.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: l'importo dell'appalto e' stabilito, come sopra detto, in totali € 315.550,00 <trecentoquindicimilacinquecentocinquanta/00> al netto di IVA, di cui € 2.250,00 relativi ad oneri per eliminazione rischi da interferenza riferiti al DUVRI. L'importo d'appalto è inclusivo dei costi per la sicurezza a carico dell'impresa, connessi ai rischi relativi alle proprie attività <det. Aut. Vigilanza contratti pubblici n. 3 del 05.03.2008>, quantificati dal partecipante aggiudicatario in sede di gara in € 880,00 oltre Iva all'anno.

Criteri tariffari: delibera G.C. n. 25/2023

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Gli obblighi sono quelli previsti nel contratto e nel capitolato.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non ricorre la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non ricorre la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

È facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento controlli rispetto agli adempimenti contrattuali.

Trasporto scolastico – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Erreviaggi S.r.l. con sede legale in Localita' Ponteprino n. 134/B - 17017 Cosseria <SV> - C.F: 00503100091.

Oggetto sociale da visura camerale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- IL TRASPORTO DI PERSONE, SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE; SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS, AUTOVETTURE E FURGONI SENZA CONDUCENTE; NOLEGGIO DA PIAZZA (TAXI) E NOLEGGIO FURGONI; TRASPORTO E DEPOSITO MERCI PER CONTO TERZI; RIMESSAGGIO PER CONTO TERZI; AUTOLAVAGGIO, DISTRIBUTORE DI CARBURANTI; SERVIZI AMBIENTALI, SPURGH;
- LA GESTIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO, L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI, VIAGGI E CROCIERE PER VIA TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA, PER SINGOLE PERSONE O PER GRUPPI, CON O SENZA VENDITA DIRETTA, LA VENDITA DI SOGGIORNI, VIAGGI E CROCIERE ORGANIZZATE DA ALTRI OPERATORI, OVVERO DI UNO O PIU' SERVIZI SEPARATI CHE PERMETTANO DI EFFETTUARE UN VIAGGIO OD UN SOGGIORNO;
- L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, ACQUISTO E GESTIONE DI IMMOBILI INDUSTRIALI E CIVILI.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Trasporto scolastico – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	8,48 (7.456)	14,42 (7379)	14,65 (7379)
Costo complessivo	63.176,10	106.388,57	108.038,27

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	63.176,10	106.388,57	108.038,27
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	4.078,31	5.1678,66	4.898,10
Crediti maturati	1.584,40	1.391,20	1.833,51
Crediti maturati – annualità formazione	2020	2021	2022

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0	==	0,00	0,00

Natura delle entrate: Corrispettivo da utenza – Tit III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: Non ricorre la fattispecie

Trasporto scolastico – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

La qualità del servizio viene valutata attraverso il gradimento dell'utenza, senza tuttavia formalizzazioni.

Trasporto scolastico – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO - FARMACIE

Farmacie – in house non a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
17 – affidamento a società in house
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
20 – tutele sociali
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti in house vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

...c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed

economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'art. 17, affidamento società in house, prevede:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di

una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Visionando l'**art. 20**, tutele sociali, vediamo come venga chiesto:

“I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo

il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*
- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) m) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli

obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell’**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Farmacie – compliance

Tipologia servizio	Farmacie
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	In house a A.M.A. s.r.l.
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
Affidamento superiore alla soglia di rilevanza europea in materia di contratti pubblici (Art. 17)	Affidamento superiore alla soglia di rilevanza europea in materia di contratti pubblici
Solo nel caso in cui l'affidamento sia superiore alla soglia di cui sopra:	
- È stata adottata una deliberazione di affidamento del servizio (Art. 17)	C.C. n. 61 del 20.09.2019
- La delibera illustra <i>“anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione</i>	Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento “in house” dei servizi qui di seguito specificati (ex art. 34, comma 20, del

<i>prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house"</i> (Art. 17)	D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221) e delle ragioni del mancato ricorso al mercato (ex art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) pubblicata anche sul sito dell'Ente. Si – sono state allegate alla deliberazione CC 61/2019 idonee relazioni su ciascun servizio affidato ed una generale sul rispetto della normativa e sulla convenienza anche economica della prosecuzione nell'affidamento in house
- L'Ente ha adottato <i>"un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione"</i> (Art. 17)	NO
- Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. (Art. 17)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è inferiore a 5 anni o l'Ente ha dimostrato la necessità di sfondare detto tetto al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti? (Art. 19)	L'appalto ha una durata dal 01/01/2020 al 31/12/2026
Nel bando di gara, nell'avviso o nella deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, è	Vi è stata una prosecuzione nell'affidamento in house, quindi è stata garantita la tutela

assicurato, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici? (Art. 20)	occupazionale
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	No
Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	NO
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	Non formale
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	Si, in fase di presentazione del piano industriale (programmazione) e del bilancio (consuntivazione)
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	Si, ma non in modo formale
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	Si, ma non in modo formale
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Si, ma non in modo formale

Farmacie – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È stato rispettato il budget economico?	si

Farmacie – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Non sono stati formalizzati	==

Farmacie – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
Il personale è adeguato? (Art. 5 capitolato)	Si

Farmacie – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obiettivi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Sono rispettati gli obblighi previsti in merito alle modalità di gestione? (Art. 3/4 capitolato)	Si

Farmacie – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di gestione farmacia.

Contratto di servizio

Oggetto: la gestione della farmacia comunale e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale, nonché la contestuale concessione dei locali siti ad Andora, Via Molineri 35, per la durata del contratto e funzionale al servizio.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: L'appalto ha una durata dal 01/01/2020 al 31/12/2026

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: l'importo complessivo di tutte le attività affidate in house ad A.M.A. s.r.l. è pari a 16.127.463,87 IVA esclusa.

Criteri tariffari: Libero mercato

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Gli obblighi sono quelli previsti nell'apposito capitolato.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): Nessuno – A.M.A. non riceve contribuzioni se non i corrispettivi derivanti da contratto di servizio

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: Non assegnati

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli.

Farmacie – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

A.M.A. s.r.l. con sede in Andora in Via Aurelia, n. 41, C.F. 01180670091.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: controllo

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: 100%

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune:

3 Amministratori

3 Sindaci effettivi e 3 supplenti

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: NO...

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: Non valutabili/misurabili in concreto.

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: 100%

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: La società ha chiuso i propri bilanci sempre in utile, distribuendo all'ente socio parte degli utili.

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: come da ricognizione partecipate

Farmacie – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Costo complessivo	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	0,00	0,00	0,00
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	Non dall'Ente	Non dall'Ente	Non dall'Ente
Crediti maturati	Non dall'Ente	Non dall'Ente	Non dall'Ente
Crediti maturati – annualità formazione	==	==	==

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0,00	==	0,00	0,00

Natura delle entrate: Il Comune non ha entrate

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: costantemente monitorata

Farmacie – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

La qualità non viene formalmente rilevata, ma viene rilevata dal gradimento della popolazione

Farmacie – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – GESTIONE RIFIUTI

In funzione dell'accordo quadro, e quindi del passaggio decisionale a un soggetto terzo nel rispetto dell'identificazione di un'autorità territoriale, si ritiene opportuno non procedere con l'analisi funzionale alla lavorazione della Relazione di cui D.Lgs. 201/22.

ANALISI SERVIZIO – ASILI NIDO

Asili nido – a terzi domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Asilo nido – compliance

Tipologia servizio	Asilo nido
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	A terzi alla Proteo Società Cooperativa Sociale
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	La concessione ha una durata dal 01/02/2022 al 31/12/2024
Il contratto di servizio riporta il contenuto	No

minimo? (Art. 24)	
Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	Sì
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	Sì
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	Non viene rendicontato, ma è costantemente monitorato
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	Non viene rendicontato, ma è costantemente monitorato
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	Sì attraverso i questionari di qualità
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Non viene rendicontato, ma è costantemente monitorato

Asili nido – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È rispettato il budget economico?	Si

Asili nido – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Non ne sono stati attribuiti	==

Asili nido – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
Vengono svolte le regolari manutenzioni? (Art. 5.4 capitolato)	Sì

Asili nido – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Gli obblighi in materia di sicurezza vengono rispettati? (Art, 15 capitolato)	Sì

Asili nido – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di gestione del nido di infanzia.

Contratto di servizio

Oggetto: la gestione del nido d'infanzia comunale presente nel Comune di Andora denominato “Belli&monelli” sito in Via priv. Musso - fraz. Molino Nuovo. Il contratto riguarda la gestione del servizio in regime di appalto. La capienza massima della struttura è di massimo 32 (trentadue) posti contemporanei a tempo pieno. L'età dei soggetti ammessi è dai 3 (tre) ai 36 (trentasei) mesi.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: Il presente appalto avrà durata dal 01/02/2022 al 31/12/2024.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: l'importo contrattuale complessivo è stabilito in Euro 539.986,50 oltre a 1.750,00 euro di oneri per la sicurezza e 2.000,00 euro ulteriori.

Criteri tariffari: delibera Giunta Comunale n. 25/2023

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Il servizio deve essere svolto nell'immobile messo a disposizione dal Comune, usufruendo degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni di cui è fornito. I beni sono concessi in comodato d'uso per l'espletamento delle attività di cui al presente contratto.

La consegna e la presa in carico delle strutture e delle relative dotazioni è formalizzata mediante apposito verbale di ricognizione, redatto in contraddittorio tra l'appaltatore e il Comune proprietario, sottoscritto in duplice copia. Il verbale costituisce prova dello stato degli immobili, delle relative pertinenze e dotazioni al momento della consegna. Al termine del periodo contrattuale l'appaltatore deve riconsegnare le strutture e le dotazioni in perfetta efficienza, fatto salvo il deterioramento dall'uso normale. Anche per le operazioni di riconsegna deve essere redatto apposito verbale con l'inventario finale di tutte le attrezzature e gli arredi esistenti, indicando lo stato di conservazione e di funzionamento di arredi e attrezzature.

L'appaltatore ha l'obbligo di evitare l'ingresso da parte di terzi non autorizzati.

L'appaltatore non può apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali, agli impianti, alle attrezzature e alle dotazioni, se non previa autorizzazione del Comune proprietario. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la rimozione o il ripristino nel caso di variazioni e/o modifiche non autorizzate. Le migliorie, ancorché autorizzate, sono acquisite in proprietà del Comune al termine del contratto. Gli arredi e le attrezzature del Nido, di proprietà del Comune di Andora, dovranno essere riparati e sostituiti a carico dell'appaltatore in caso di danno o usura e previa autorizzazione dell'Ente Comunale. Tutti gli arredi e le attrezzature sostituite dovranno rispettare le normative di riferimento e resteranno, alla conclusione del contratto, di proprietà del committente. L'appaltatore si obbliga a mettere in atto tutte le misure di rispetto atte alla migliore conservazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature. In caso di danni provocati da incuria o negligenza da parte dell'appaltatore, il Comune di Andora può rivalersi sulle garanzie prestate. Le eventuali implementazioni di arredi e attrezzature previste dall'appaltatore in sede di offerta, necessari per lo svolgimento del progetto educativo, sono forniti dall'appaltatore entro il primo mese dall'avvio del servizio e, previa autorizzazione del Committente, inseriti nel Nido. Tali arredi e/o attrezzature restano di proprietà della committenza.

È a carico dell'appaltatore la fornitura di tutto il materiale didattico ed altro materiale necessario per le attività di laboratorio praticate con i bambini, genitori o per attività nel territorio, nonché la fornitura del materiale di cancelleria, di facile consumo e materiale didattico con certificazione di conformità all'età degli utenti .

L'appaltatore provvede, inoltre, alla fornitura del materiale di pulizia e igiene personale dei bambini, idoneo all'età e dermatologicamente testato e nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza dei bambini ad esclusione dei pannolini a carico dell'utente.

L'appaltatore, fatti salvi casi di forza maggiore, non può abbandonare o sospendere il servizio senza la preventiva autorizzazione del Dirigente di Area o Responsabile del Servizio.

L'arbitrario abbandono o la sospensione del servizio integrano ipotesi di inadempimento valutabili da parte del concedente ai fini del recesso contrattuale e possono dare luogo alla surroga dell'Ente nei confronti dell'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio.

In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, rescissione, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, l'appaltatore è tenuto ad assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali fino all'individuazione di un nuovo gestore.

Non costituiscono ipotesi di inadempimento contrattuale dell'appaltatore e non danno luogo alla risoluzione del contratto, i seguenti casi di interruzione del servizio:

- Interruzione, per causa di forza maggiore, del servizio intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale e imprevedibile che le parti non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza richiesta nell'esecuzione dei contratti;
- Impossibilità di prestare il servizio dovuto a sciopero del personale.

In relazione alle eventuali "Allerta meteo" la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dalle ordinanze sindacali.

L'appaltatore s'impegna ad eseguire il contratto nel pieno rispetto del presente capitolato d'appalto e dell'offerta presentata, garantendo la continuità del servizio per l'intera durata dell'appalto e si impegna a limitare fenomeni di turn-over tali da compromettere la gestione del servizio.

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente capitolato sono a totale carico dell'appaltatore, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia ed economicità sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati. L'appaltatore risponde dei danni a persone, cose o animali che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

L'appaltatore manleva pertanto l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi i frequentatori delle strutture, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio.

L'appaltatore s'impegna a non svolgere nella struttura e nelle relative pertinenze attività non autorizzate e/o che contrastino con le prescrizioni del capitolato. L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune di Andora tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico dell'appaltatore, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Committente.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire tutte le prestazioni del servizio a far data dalla consegna del servizio, anche in pendenza di sottoscrizione del contratto.

In tale caso verrà redatto e sottoscritto un verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge. In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui al presente capitolato comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel disciplinare, nel presente capitolato d'appalto e in tutti i documenti ad esso afferenti.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili.

L'appaltatore s'impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed Integrazioni degli stessi.

L'appaltatore s'impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'appaltatore s'impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli. L'appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

L'appaltatore può utilizzare, previa comunicazione all'Ente, in via complementare e comunque non sostitutiva, tirocinanti, volontari di servizio civile, debitamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e formati in materia di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali fornitori. L'Ente è manlevato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

L'appaltatore deve assicurare la tenuta della seguente documentazione, accessibile in qualsiasi momento dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- a) Registro presenze giornaliero dei bambini;
- b) Registro presenze giornaliero degli operatori, da cui si rilevino le ore di servizio prestate.

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà comunque con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Ente, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti e sulle modalità di espletamento dello stesso, comunicando per iscritto rilievi per l'adozione dei provvedimenti del caso. L'appaltatore dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

Asili nido – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.F. 02579090040, sede legale VIA AOSTA 42 - MONDOVI' (CN).

Ragione sociale da visura camerale

L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA', PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MUTUALISTICI, HA PER OGGETTO: LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI SANITARI ED EDUCATIVI ART. 1), LETTERA A) DELLA L. 381/91? COME ANCHE L'EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZI DIVERSI DAI PRECEDENTI QUANDO FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ART. 1), LETTERA B) DELLA L. 381/91?. PIU' PRECISAMENTE, LE ATTIVITA' DI SERVIZI DI CUI ALLA LETT. B), ART. 1), DELLA L. 381/91 POTRANNO ESSERE POSTE IN ESSERE ALLO SCOPO DI INTEGRARE FUNZIONALMENTE ED IN MANIERA COORDINATA I SERVIZI SOCIO-SANITARI SANITARI ED EDUCATIVI DI CUI ALLA LETT. A), ART. 1), DELLA L.381/91 E CIO' AL FINE DI UN MIGLIORE PERSEGUIMENTO DI QUESTI ULTIMI, PURCHE' IL SISTEMA CONTABILE-AMMINISTRATIVO DELLA COOPERATIVA PERMETTA LA NETTA DISTINZIONE DEI DUE DIVERSI TIPI DI ATTIVITA' ESERCITABILI E NELL'ULTERIORE RISPETTO DI QUANTO PRECISATO NEL PROSEGUO DI TALE ARTICOLO. QUINDI, CON RIFERIMENTO AI SERVIZI DI CUI ALLA LETT. A), ART.1), DELLA L.381/91, PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI LA COOPERATIVA POTRA' EFFETTUARE LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE, SANITARIE ED EDUCATIVE, ATTIVITA' SANITARIE NELL'AMBITO DEL TRASPORTO SANITARIO, DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE, DELLA RESIDENZIALITA' IN STRUTTURE AD ELEVATA INTENSITA' ASSISTENZIALE, DI AMBULATORI IN CUI SI EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE; FINALIZZATE ALLA TUTELA E SUPPORTO DEGLI ANZIANI, DEI MINORI E DEI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO PSICHICO, FISICO E SENSORIALE NELL'AMBITO DI SPECIFICI PROGETTI ASSISTENZIALI; LA GESTIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO,ASILI NIDO, MICRONIDO,BABYPARKING, CASE-FAMIGLIA, PENSIONATI, CASE DI RIPOSO, PRESIDI SOCIO-SANITARI, ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI; FORNIRE SERVIZI DIURNI E NOTTURNI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA E/O SOSTITUTIVA A QUELLA FAMILIARE A DOMICILIO, PRESSO OSPEDALI, PRESIDI SANITARI, CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO, ECC., AD ANZIANI, AMMALATI, DISABILI ED AI DEGENTI; PRESTARE ALLE FAMIGLIE SERVIZI ATTI ALL'EDUCAZIONE DEI MINORI E TALI DA FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIALE E CULTURALE DEI MINORI IN STATO DI BISOGNO TEMPORANEO; LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' VOLTE ALL'ACCOGLIENZA, ALL'ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI IMMIGRATI, AL SOSTEGNO ALLE LORO FAMIGLIE E ALLA MEDIAZIONE CULTURALE; L'ASSISTENZA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DI TRATTA; L'ASSISTENZA A MINORI CON DISABILITA'; EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' LE ATTIVITA' CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITA' EDUCATIVA ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E FORMAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI TIROCINI ED INSERIMENTO LAVORATIVI IN IMPRESE ESTERNE; SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SVANTAGGIATE. ALTRESI', CON RIFERIMENTO AI SERVIZI DI CUI ALLA LETT. B), ART.1), DELLA L.381/91 E NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI INDICATE NEL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA' CHE SIANO FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI SANITARI ED EDUCATIVI DI CUI SOPRA: 1. ATTIVITA' DIVERSE - AGRICOLE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI - FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE; 2. LA PRODUZIONE, LA LAVORAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE DI

MANUFATTI IN GENERE, SIA IN PROPRIO CHE IN CONTO TERZI SIA NEI LOCALI DELLA COOPERATIVA CHE PRESSO APPOSITI CENTRI A SFONDO SOCIALE, EDUCATIVO, TERAPEUTICO, NONCHE' DI PRODOTTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SOCIALE OTTENUTA IN APPOSITI CENTRI DI FORMAZIONE E LAVORO. LE ATTIVITA' LAVORATIVE, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE ESIGENZE, POTRANNO RIGUARDARE I SETTORI: - DELLA MAGLIERIA, SARTORIA, PITTURA SU STOFFA, CONFEZIONI IN GENERE, - DELLA GRAFICA, DELLA FOTOCOMPOSIZIONE, DELLA STAMPA, DELLA LEGATORIA, - DEGLI AUDIOVISIVI, DELL'ELETTRONICA, DELL'ELETTROTECNICA E DELL'ELETTROMECCANICA, - DELLA FALEGNAMERIA; 3. L'ALLESTIMENTO, LA GESTIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI, ANCHE IN CONTO TERZI, RELATIVI AI SETTORI: - GESTIONE DEI RIFIUTI INCLUSO RACCOLTA, TRASPORTO, SELEZIONE, RECUPERO, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO O CONDUZIONE DI AREE O IMPIANTI DESTINATI A CIO', - MANUTENZIONE FORESTALE, - MANUTENZIONI MECCANICHE, ELETTRICHE, INFORMATICHE SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI, - PULIZIA CIVILE, INDUSTRIALE ED URBANA, DI MANUTENZIONE, DI IMPIANTISTICA ELETTRICA CIVILE, - ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO, DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI E FORESTALI, DI INGEGNERIA NATURALISTICA, DI RECUPERO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE, - FACCHINAGGIO, - ATTIVITA' DI TRASPORTO ED AUTOTRASPORTO DI COSE, PER CONTO PROPRIO E CONTO TERZI, MOBILITA' URBANA, INCLUSI SERVIZI DI NOLEGGIO CON O SENZA CONDUCENTE - OPERATORE DI MACCHINARI, MEZZI O MACCHINE OPERATRICI, - ATTIVITA' DI TRASPORTO DI PERSONE, CON O SENZA AUTISTA, IN FORMA SINGOLA E COLLETTIVA; GESTIONE DI LINEE IN CONCESSIONE;- PRODOTTI ALIMENTARI E NON, CON PARTICOLARE RIGUARDO A PRODOTTI CHE CONTRIBUISCONO ALLA RIDUZIONE GLOBALE DELL'INCIDENZA AMBIENTALE (BIOLOGICI, CARBURANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SEMENTI, CONCIMI ED ALTRO), - SERVIZI DI PROMOZIONE, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E DI PRODOTTI ENERGETICI CON PARTICOLARE RIGUARDO A FONTI E PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, - REALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE, ALLESTIMENTO, RAPPRESENTANZA, PRODUZIONE, SPERIMENTAZIONE ED ESERCIZIO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DIDATTICHE, DIVULGATIVE, TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE, EDITORIALI, LIBRARIE, MUSICALI E RADIOTELEVISIVE, NONCHE' ANALOGHE ATTIVITA' A FAVORE DI TERZI, - ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI, TURISTICI, DI RISTORAZIONE E SPORTIVI; - ATTIVITA' DI RIMESSAGGIO DI "CAMPER" E "CARAVAN" NONCHE' LA GESTIONE DI CAMPEGGI; - ATTIVITA' DI AFFISSIONI E VOLANTINAGGIO; - ATTIVITA' DI POTATURA E MANUTENZIONE DI AREE VERDI, SIA PRIVATE CHE PUBBLICHE; - PULIZIE IN AMBIENTI CIVILI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI; - PULIZIA E LAVAGGIO DI AREE PUBBLICHE, RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO; - ATTIVITA' AGRICOLE E DI ALLEVAMENTO; - LAVORI DI FACCHINAGGIO, CARICO-SCARICO, LOGISTICA E MAGAZZINO; - TRASLOCHI E SGOMBERO DI APPARTAMENTI, CANTINE, SOLAI; - GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RICREATIVE, SPORTIVE E CULTURALI; - RESTAURO DI MOBILI E LAVORI DI FALEGNAMERIA. 4. SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI, TURISTICI, SPORTIVI, DI CUSTODIA, PULIZIE, MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE, TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI, STIPULANDO CONVENZIONI SOTTO QUALSIASI FORMA PREVISTA DALLA LEGGE; 5. SERVIZI CIMITERIALI E PICCOLI LAVORI EDILI CONNESSI AD ESUMAZIONI, SEPOLTURE E TRASLAZIONI CIMITERIALI IN GENERE; 6. PROMUOVERE E SOSTENERE, ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALL'IMPRESA, ATTIVITA' IMPRENDITORIALI FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI 7. ATTIVITA' DI GESTIONE E PROMOZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE, ANCHE MEDIANTE CONTRIBUTI CEE, DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE, INTESI A DARE AI PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA STRUMENTI IDONEI AL REINSERIMENTO SOCIALE ED AL MIGLIORAMENTO PROFESSIONALE; 8. ATTIVITA' DI MENSA PUBBLICA, DI RITROVO, SERVIZI DI RISTORAZIONE E RICEZIONE (CAMPEGGI, OSTELLI, RISTORANTI, BAR, CIRCOLI, ECCETERA) OVVERO RISTORAZIONE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE (ATTIVITA' DI CATERING); 9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE, ALLESTIMENTO, RAPPRESENTANZA, PRODUZIONE, SPERIMENTAZIONE ED ESERCIZIO DI INIZIATIVE O ATTIVITA' TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE, EDITORIALI, LIBRARIE, MUSICALI, RADIOTELEVISIVE, AUDIOVISIVE NONCHE' ANALOGHE INIZIATIVE IN FAVORE DI TERZI; 10. LABORATORI INTERNI (ASSEMBLAGGIO ELETTRICO, ELETTROMECCANICO E MECCANICO CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO; SBAVATURA MATERIE PLASTICHE; CONFEZIONAMENTO CON FILM TERMORETRAIBILE ECC.); 11. MANUTENZIONI INTERNE ED ESTERNE (STUCCATURA ED IMBIANCATURA; PICCOLE RIPARAZIONI IDRAULICHE ED ELETTRICHE; PICCOLE RISTRUTTURAZIONI DI BAGNI, CUCINE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI); 12. SVILUPPO DEL RAPPORTO CON LE REALTA' DEL SUD DEL MONDO ATTRAVERSO FORME DI COOPERAZIONE QUALI I GEMELLAGGI, I VIAGGI DI CONOSCENZA E LE IMPORTAZIONI DIRETTE; 13.

GESTIONE DI BOTTEGHE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE: ATTIVITA' DI VENDITA AL PUBBLICO ED INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE, IN TUTTE LE SUE FORME CONSENTITE, SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, DI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, SECONDI I CRITERI DEFINITI DALL'ASSEMBLEA GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE. VENDITA, INOLTRE, DI PRODOTTI PROVENIENTI DA PROGETTI DI SOLIDARIETA' ED AUTOSVILUPPO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, CON PREFERENZA NEI RIGUARDI DI COOPERATIVE SOCIALI E/O PRODUTTORI LOCALI, CHE PROMUOVANO CAMBIAMENTI NEI CONSUMI E NEI MECCANISMI ECONOMICI (PRODOTTI NATURALI, BIOLOGICI, ECOLOGICI, RICAVATI DA AZIONI DI RECUPERO E RIUTILIZZO), NELLA DIREZIONE INDICATA DAGLI SCOPI SOCIALI; 14. GESTIONE SERVIZI DI VENDITA DI PRODOTTI AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE, A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (ATTIVITA' DI VENDING E SERVING); 15. PROMOZIONE DEL TURISMO RESPONSABILE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE; TALI ATTIVITA' POTRANNO ESSERE GESTITE SE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE COME INDICATE NELL'ART. 4 DELLA L.381/91 E PURCHE', A GIUDIZIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, TALI PERSONE SVANTAGGIATE ABBIANO COMUNQUE UNA SUFFICIENTE ATTITUDINE AL LAVORO E CHE LA PRESENZA DI "ALTRI" SOCI SIA TALE DA GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA LE ATTIVITA' SI REALIZZA CONCRETAMENTE MEDIANTE L'INSERIMENTO LAVORATIVO, ASSISTITO DA PERCORSI INDIVIDUALI PREVALENTEMENTE A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI ASSISTITI DALLA COOPERATIVA. NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE, LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE ALLE ATTIVITA' SOPRAELENCAE, NONCHE' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI O COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI ALLE MEDESIME COMPRESA L'ISTITUZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISTO DI MAGAZZINI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ATTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI. LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.1.1992, N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE. POTRA', INOLTRE, EMETTERE OBBLIGAZIONI ED ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FACOLTA' DI SOSTENERE LO SVILUPPO DI ALTRE COOPERATIVE SOCIALI, CON ESCLUSIONE ASSOLUTA DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI RISERVATA DALLA LEGGE A COOPERATIVE IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' AUTORIZZATO A COMPIERE LE OPERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2529 DEL CODICE CIVILE ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI IVI PREVISTI. LA COOPERATIVA, INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Asili nido – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	15,88 (7.456)	19,25 (7.379)	19,89 (7.379)
Costo complessivo	118.342,83	142.012,46	146.764,09

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	118.342,83	142.012,46	146.764,09
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	28.647,00	64.791,5	79.798,37
Crediti maturati	208	0,00	0,00
Crediti maturati – annualità formazione	2020	==	==

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0	==	0,00	0,00

Natura delle entrate: corrispettivi – Tit III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: Non ricorre la fattispecie

Asili nido – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

La qualità del servizio è valutata con periodicità prefissata attraverso i questionari di gradimento

Asili nido – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – CASA DI RIPOSO

Casa di Riposo – a terzi domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Casa di riposo – compliance

Tipologia servizio	Casa di riposo
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	licitazione privata per l'aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione di residenza protetta
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del	NO La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (Art. 14)	NO La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	Durata di anni quaranta, decorrenti dal 29/06/2006
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	Si (PEF prodotto nell'offerta)

Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	Sì, allegata al contratto rep. n. 2499 del 2006
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	Sì, attraverso verifiche ed ispezione di una apposita Commissione consigliere istituita all'uopo
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	Non è formalmente rendicontato, ma è monitorato costantemente attraverso l'ascolto dei degenti e dei rispettivi parenti
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Non è formalmente rendicontato, ma è monitorato costantemente attraverso l'ascolto dei degenti e dei rispettivi parenti

Casa di riposo – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
Non ne sono stati previsti	==

Casa di riposo – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Come da contratto	Si

Casa di riposo – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
Come da contratto	parziale

Casa di riposo – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Tutti come da contratto	Parziale

Casa di riposo – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di Residenza Protetta e RSA.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- realizzazione dell'edificio e fornitura di arredi;
- fornitura di personale e attrezzature per residenza protetta;
- Il concessionario quale corrispettivo per la realizzazione dell'opera avrà diritto a gestire il servizio di residenza protetta per anziani per la durata di anni 40 dalla stipula del contratto oltre alla proprietà di parte dell'immobile;
- il concessionario deve farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria anche per le parti di proprietà comunale, sulle quali è stato costituito, ipso iure con il contratto di concessione, il comodato d'uso a favore del Concessionario;
- il concessionario deve garantire alcuni posti con tariffa sociale per anziani assistiti dall'Ufficio politiche sociali.

Contratto di servizio

Oggetto: Concessione costruzione e gestione di struttura protetta

data di approvazione, durata – scadenza affidamento: dal 29/06/2006 per anni quaranta

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: valore del contratto rep. 2499/2006 € 5.576.713,12

Criteri tariffari:

Tariffe iniziali indicate nell'allegato I alla carta dei servizi – facente parte del contratto – adeguamento ISTAT approvato dal Comune secondo legge

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Il concessionario deve rispettare la carta dei servizi

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

La struttura è soggetta a costante monitoraggio da parte di apposita Commissione

Casa di riposo – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Anteo Coop. Sociale Onlus che è subentrato al contraente firmatario del contratto Rep. N. 2499/2006, in forza di atto a rogito del Dott. Carlo Scola Notaio in Biella, Rep. N. 106658, Raccolta n. 20945 in data 05/08/2022 registrato a Biella il 11/08/2022 al n. 4671 serie 1T, con il quale l'aggiudicatario originario, Residenza Val Merula S.r.l. ha venduto ad Anteo Coop. Sociale Onlus l'Azienda avente ad oggetto l'attività di Residenza Protetta e Residenza Sanitaria Assistenziale corrente in Andora in via Cavour 88 e costituita da attrezzature mobili, impianti, arredi ed immobili.

Oggetto Sociale

LA COOPERATIVA SI PROPONE, CON SPIRITO MUTUALISTICO E SENZA FINI SPECULATIVI, LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI, ORIENTATI IN VIA PRIORITARIA, MA NON ESCLUSIVA ALLA PREVENZIONE ED ALLA RISPOSTA AI BISOGNI DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO FISICO, PSICHICO E SOCIALE, ANZIANI E MINORI NONCHE' LE FINALITA' CIVICHE SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE PREVISTE DAL D.LGS. N. 112/17.

AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E MUTUALISTICI, LA COOPERATIVA POTRA' INSTAURARE CON I PROPRI SOCI UN RAPPORTO DI LAVORO, IN FORMA SUBORDINATA O AUTONOMA, OVVERO IN QUALSIASI ALTRA FORMA CONSENTITA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 6 LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142.

IN PARTICOLARE, PER I SOCI TITOLARI DI ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, IL REGOLAMENTO RICHAMA I CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI, NONCHE' IL RIFERIMENTO AI MINIMI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE, TENENDO, ALTRESI', CONTO DELLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO. PER I SOCI AVENTI RAPPORTI DI LAVORO DIFFERENTI DA QUELLO DI LAVORO SUBORDINATO, IL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DEI SOCI SARA' PROPORZIONATO ALLA QUALITA' E QUANTITA' DEL LAVORO PRESTATO.

LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON TERZI NON SOCI.

LA COOPERATIVA SI PROPONE INOLTRE DI STIMOLARE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI

RISPARMIO DEI SOCI, IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA, ISTITUENDO UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DEI PRESTITI, LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA E IN PARTICOLARE ALLE DISPOSIZIONI DEFINITE DALL'ART. 1, COMMI 238 E SEGUENTI DELLA LEGGE 205/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO CON DECISIONE DEI SOCI.

RIGUARDO AI RAPPORTI MUTUALISTICI LA COOPERATIVA DEVE RISPETTARE IL PRINCIPIO DELLE PARITA' DI TRATTAMENTO.

ARTICOLO 5 OGGETTO

IN RELAZIONE AL PROPRIO SCOPO LA COOPERATIVA HA PER OGGETTO LA GESTIONE STABILE O TEMPORANEA IN CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI DI STRUTTURE E SERVIZI ALLA PERSONA, IN PARTICOLARE POTRA':

1. OFFRIRE ASSISTENZA QUALIFICATA A PERSONE CHE PER IL LORO GRADO DI INABILITA', SIA FISICA CHE PSICHICA, ANCHE TEMPORANEA, NON SONO CAPACI DI FAR FRONTE IN MODO AUTONOMO ALLE ESIGENZE DI TIPO DOMESTICO, IGIENICO SANITARIO, DI CURA DI SE', DI LAVORO, DI SOCIALITA', DI GESTIONE DEL TEMPO LIBERO;
2. COSTRUIRE, ORGANIZZARE E GESTIRE, IN PROPRIO E PER CONTO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, STRUTTURE, NUOVE O ESISTENTI, SOCIALI, SOCIO-SANITARIE, SANITARIE, OSPEDALIERE DI TIPO RESIDENZIALE, SEMI-RESIDENZIALE, AMBULATORIALE, FORNENDO UNA GESTIONE GLOBALE E CONTINUATIVA DI TIPO SANITARIO, SOCIALE E DI SUPPORTO, COMPRENSIVA DI SERVIZI ACCESSORI QUALI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI, SERVIZI DI GUARDAROBA E LAVANDERIA, MANUTENZIONE DEI PRESIDI, PREPARAZIONE ED EROGAZIONE DEI PASTI, LOGISTICA, TRASPORTI, SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI E DI COORDINAMENTO E QUANT'ALTRO SI RENDESSE NECESSARIO;
3. COSTRUIRE, ORGANIZZARE E GESTIRE, IN PROPRIO E PER CONTO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, AMBIENTI PROTETTI QUALI ASILI NIDO, CENTRI SOCIALI, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE FORNENDO SERVIZI DI ASSISTENZA A CONTENUTO EDUCATIVO ED INTERRELAZIONALE;
4. PROGETTARE, PROGRAMMARE, REALIZZARE E GESTIRE INTERVENTI DI RIORDINO E DI COSTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E NUOVI INTERVENTI E SERVIZI IN CAMPO SOCIO-SANITARIO ED EDUCATIVO, ANCHE PREDISPONENDONE PROGETTI E PIANI DI FATTIBILITA' ED ANALISI DEI COSTI;
5. PROGETTARE, COSTRUIRE E GESTIRE STRUTTURE ABITATIVE E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' E DISAGIO, CHE NECESSITANO DI SUPPORTO PER REALIZZARE IL PROPRIO PROGETTO DI VITA, OLTRE CHE FINALIZZATI AL TURISMO SOCIALE, INTESO NON SOLO COME SEMPLICE GESTIONE DELL'ATTIVITA' STESSA, MA COME MOMENTO ATTIVO DI CONOSCENZA ED AGGREGAZIONE DELLE REALTA' DI VOLTA IN VOLTA SCOPERTE E DEI SOGGETTI COINVOLTI;

6. PROGETTARE, PROGRAMMARE E GESTIRE INTERVENTI DI RIORDINO E DI COSTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI, ANCHE PREDISPONENDONE PROGETTI E PIANI DI FATTIBILITA' ED ANALISI DEI COSTI, AL FINE DI OFFRIRE RISPOSTE CONCRETE ED EFFICACI AL DISAGIO ABITATIVO ESPRESSO DA SOGGETTI FRAGILI, QUALI A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO: NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO, ANCHE MONOPARENTALI O MONOREDDITO; GIOVANI COPPIE A BASSO REDDITO; ANZIANI IN CONDIZIONI SOCIALI, SANITARIE O ECONOMICHE SVANTAGGIATE; DISOCCUPATI; STUDENTI FUORI SEDE IN CONDIZIONI ECONOMICHE SVANTAGGIATE; SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO; IMMIGRATI REGOLARI A BASSO REDDITO. LA CASA E' UN PRESUPPOSTO NECESSARIO, MA NON SUFFICIENTE AFFINCHÉ LA PERSONA SI INTEGRI NELLA SOCIETÀ, DA QUI LA NECESSITÀ DI QUALIFICARE L'ABITARE COME UN'ESPERIENZA CON FORTI CONNOTATI SOCIALI. LA COOPERATIVA SI PROPONE QUINDI, DI SUPERARE UN RIGIDO TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO DEL BISOGNO E PROMUOVERE MODELLI ABITATIVI CHE NON SPECIALIZZINO, MA INTEGRINO LA FUNZIONE ABITATIVA CON QUELLA LAVORATIVA, RICREATIVA, EDUCATIVA, DI TUTELA AMBIENTALE, DI INTEGRAZIONE SOCIALE, DI AUTONOMIA, DI ASSISTENZA SANITARIA E DELLE RELATIVE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI. NELL'HOUSING SOCIALE L'ABITARE ASSUME QUINDI I CONNOTATI DI UN "PROCESSO", IN CUI CONVERGONO INTERESSI PERSONALI E FAMILIARI, IDEE IMPRENDITORIALI, CAPACITÀ E DISAGI INDIVIDUALI, SENSO DI COMUNITÀ, RAPPORTI DI CONVIVENZA, RETI DI RELAZIONE CON IL CONTESTO LOCALE E CON IL VICINATO, ESIGENZE SANITARIE, DI CURA E ASSISTENZA SPECIFICHE, DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE. IN TALE CONTESTO, L'ALLOGGIO SOCIALE ASSUME LA FUNZIONE DI INTERESSE GENERALE, NELLA SALVAGUARDIA DELLA COESIONE SOCIALE, DI RIDURRE IL DISAGIO ABITATIVO DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI SVANTAGGIATI, CHE NON SONO IN GRADO DI ACCEDERE ALLA LOCAZIONE DI ALLOGGI NEL LIBERO MERCATO;

7. PROMUOVERE E FAVORIRE PROGETTI DI VITA AUTONOMA, DI DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER PERSONE CHE HANNO VISSUTO ESPERIENZE DI RICOVERO PROLUNGATO IN STRUTTURE DI TIPO SOCIO-SANITARIO, TERAPEUTICO-RIABILITATIVO, DI DETENZIONE, DANDO SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO ED OPERAZIONALE;

8. ORGANIZZARE E GESTIRE SERVIZI TERRITORIALI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI O DISABILI, FORNENDO PRESTAZIONI EDUCATIVE, RIABILITATIVE, TERAPEUTICHE E DI SUPPORTO;

9. PROGETTARE, PROGRAMMARE E GESTIRE ATTIVITÀ E SERVIZI RIVOLTI AL SOSTEGNO, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SOGGETTI DEBOLI SUL MERCATO DEL LAVORO;

10. EROGARE SERVIZI AL LAVORO, ATTRAVERSO INTERVENTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COLLOCAZIONE LAVORATIVA DELLE FASCE DEBOLI E DELLE PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE, OLTRE CHE ATTRAVERSO LA CONSULENZA ALLE AZIENDE;

11. PROMUOVERE E SOSTENERE IMPRESE SOCIALI CHE ABBIANO COME FINALITÀ

L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, INTERVENENDO ANCHE OPERATIVAMENTE NELLO START UP DI IMPRESE, DI ATTIVITA' E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA STESSA;

12. NELL'AMBITO DI PROGRAMMI SOCIO-EDUCATIVI PROMUOVERE E REALIZZARE ATTIVITA' E LABORATORI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, IN AMBITO AGRICOLO, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE;

13. NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DEL LAVORO SVOLGERE ATTIVITA' DI RICERCA E SELEZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO ALLA COLLOCAZIONE PROFESSIONALE;

14. OFFRIRE ASSISTENZA QUALIFICATA, IN CAMPO EDUCATIVO, SOCIALE, SANITARIO E DI SUPPORTO, A DOMICILIO, IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, IN COMUNITA', CASE PROTETTE, IN CASO DI DEGENZA IN OSPEDALE, IN CASE DI CURA, IN STRUTTURE DI DETENZIONE, A FAVORE DELL'INFANZIA, DI MINORI, DI ANZIANI, DI INFERMI O DISABILI, DI PORTATORI DI HANDICAP, DI MALATI PSICHIATRICI E DI CHIUNQUE SI TROVI IN CONDIZIONI FISICHE, PSICHICHE O SOCIALI CHE DETERMINANO STATI DI BISOGNO O DI EMARGINAZIONE;

15. OFFRIRE SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO;

16. ORGANIZZARE E GESTIRE SOGGIORNI PER DISABILI, ANZIANI, MINORI, GIOVANI, FAMIGLIE, SOGGETTI FRAGILI PRESSO CENTRI VACANZA E/O RESIDENZE;

17. ORGANIZZARE E GESTIRE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER OGNI FASCIA DI ETA' E TIPOLOGIA DI UTENZA;

18. OFFRIRE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, E SOGGETTI FRAGILI IN GENERALE;

19. EFFETTUARE LA MOVIMENTAZIONE LOGISTICA SIA URGENTE CHE DIFFERIBILE A LIVELLO SANITARIO DI PAZIENTI CONSISTENTE NEL TRASPORTO DI PAZIENTI ALL'INTERNO (INTRA OSPEDALIERO) O ALL'ESTERNO (INTER OSPEDALIERO) DEGLI OSPEDALI, CON QUALUNQUE MEZZO DI TRASPORTO, AUTOMOBILI, PULMINI ADEGUATAMENTE ATTREZZATI, AMBULANZE, ELICOTTERI, ADEGUANDOSI AI PROTOCOLLI DI RACCOMANDAZIONE IN ESSERE PRESSO LE DIVERSE STRUTTURE IN RELAZIONE AL LIVELLO DI ASSISTENZA RICHIESTO DAI PAZIENTI;

20. REALIZZARE ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA GESTIONE DI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, CENTRI ESTIVI AL FINE DI OFFRIRE UN SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIALE RIVOLTO AI BAMBINI, AI GIOVANI E ALLO LORO FAMIGLIE, SEGUENDO PERCORSI EQUILIBRATI DI SOCIALIZZAZIONE, VOLTI A SUPERARE LE DIFFICOLTA', AD ACQUISIRE ABILITA' E CONOSCENZE E CAPACITA' AFFETTIVE E RELAZIONALI;

21. PROMUOVERE LA CRESCITA ARMONICA E LA SOCIALITA' DEI BAMBINI, TENENDO CONTO SIA DEGLI ASPETTI COGNITIVI SIA SOCIO-RELAZIONALI;

22. CURARE LA GESTIONE DI PROGETTI TERRITORIALI E RESIDENZIALI VOLTI A CONTRASTARE LA VIOLENZA, IN PARTICOLARE NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI MINORI, SIA ESSA VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA, DI CARATTERE FISICO, PSICOLOGICO OD

ECONOMICO, PERPETRATA ALL'INTERNO OD ALL'ESTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE;

23. CONTRASTARE LA VIOLENZA, IN PARTICOLARE NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI MINORI, ATTRAVERSO INTERVENTI DI PREVENZIONE, RICONOSCIMENTO, CONTRASTO, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI PRASSI OPERATIVE E MODELLI TERRITORIALI DI INTERVENTO, NONCHE' ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SISTEMI LOCALI DI RETE;

24. PROGETTARE, PROGRAMMARE E GESTIRE ATTIVITA', SERVIZI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI FINALIZZATI ALLA LIBERAZIONE DALLA DROGA, DALL'ALCOOL E DA OGNI DIPENDENZA, ATTRAVERSO INTERVENTI DI PREVENZIONE, CURA, RIABILITAZIONE, RIDUZIONE DEL DANNO, REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO, CAPACI DI STIMOLARE LA CRESCITA E LA RESPONSABILIZZAZIONE DELLE PERSONE NELLA SCELTA DEL PROPRIO PROGETTO DI VITA, E DI ACCOMPAGNARE LE PERSONE A SCOPRIRE E SPERIMENTARE RUOLI DIFFERENTI NEI PROPRI CONTESTI NATURALI DI APPARTENENZA;

25. REALIZZARE INTERVENTI DI CONTRASTO E DI LOTTA A TUTTE LE DIPENDENZE PATOLOGICHE, OLTRE CHE DI RIDUZIONE DEI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE SOCIALE ED ESPULSIONE DAL TESSUTO PRODUTTIVO E SOCIALE;

26. PROGETTARE, PROGRAMMARE E GESTIRE ATTIVITA', E SERVIZI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI FINALIZZATI ALLA LIBERAZIONE DI MINORI E ADULTI VITTIME DELLE MODERNE FORME DI SCHIAVITU' E DELLA TRATTA INTERNAZIONALE;

27. REALIZZARE SERVIZI PRESSO LE CAMERE MORTUARIE, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA, EFFETTUANDO INTERVENTI QUALI: RITIRO DELLE SALME DAI REPARTI E TRASPORTO DELLE STESSA ALLE CAMERE MORTUARIE CON APPOSITE LETTIGHE; VESTIZIONE DELLE SALME E LORO CUSTODIA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA; PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A CAMERE MORTUARIE E DELLE ATTREZZATURE; TENUTA DEI REGISTRI E REDAZIONE DI STATISTICHE; SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE AI FAMILIARI; SORVEGLIANZA DELLE SALME E CONFERIMENTO AI CIMITERI COMUNALI O A SOCIETA' DI ONORANZE FUNEBRI;

28. REALIZZARE SERVIZI E SUPPORTO IN ATTIVITA' DI ONORANZE FUNEBRI, CIMITERIALI ED IMPIANTI DI CREMAZIONE;

29. ASSUMERE IN APPALTO, SUBAPPALTO, AFFIDAMENTO DIRETTO O CONCESSIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, SIA DA PRIVATI CHE DALLO STATO, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI PUBBLICI, AZIENDE O SOCIETA' DI OGNI GENERE, DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE E COMPRENSIVI DI SERVIZI E ATTIVITA' CONNESSI, ACCESSORI E STRUMENTALI ALLE MEDESIME, RICOMPRESE NELL'OGGETTO DELLE CONCESSIONI, NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI CONTRATTI QUALI AD ESEMPIO LA GESTIONE DI FARMACIE, DISPENSARI FARMACEUTICI E DISPENSARI FARMACEUTICI STAGIONALI, INTESI COME STRUTTURE SANITARIE E INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CON LA FUNZIONE DI EROGARE MEDICINALI ED OGNI ALTRA PRESTAZIONE CONNESSA CON LA SALUTE E IL BENESSERE DEL CITTADINO;

30. PERSEGUIRE L'ASSISTENZA SOCIALE E LA SOLIDARIETA' UMANA REALIZZANDO OPERE

DI AIUTO UMANITARIO E PER LO SVILUPPO. PROMUOVERE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ANCHE INTERNAZIONALE - E INIZIATIVE E PROGETTI DI VOLONTARIATO E DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI BISOGNOSE A CAUSA DEL SOTTOSVILUPPO, O PIU' SFORTUNATE A CAUSA DI GUERRE, CALAMITA' NATURALI O DISASTRI AMBIENTALI.

OPERANDO IN ITALIA E NEI PAESI POVERI E IN VIA DI SVILUPPO, O IN ECONOMIA DI TRANSIZIONE, NONCHE' IN TUTTI I PAESI IN CUI SI MANIFESTINO SITUAZIONI DI GRAVE BISOGNO O STATI DI EMERGENZA, ATTUANDO, OVE NECESSARIO, INTERVENTI DI AIUTO UMANITARIO E D'EMERGENZA;

31. REALIZZARE STUDI, PROGETTAZIONI E RICERCHE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO SECONDO I PRINCIPI E I MODI PREVISTI DALLA LEGGE N. 125 DELL'11 AGOSTO 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E SECONDO QUELLI PREVISTI DA OGNI E QUALSIASI ALTRA DISPOSIZIONE NORMATIVA INTERNAZIONALE, EUROPEA, NAZIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE O LOCALE APPLICABILE;

32. CURARE IL RECLUTAMENTO, LA SELEZIONE, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'INVIO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E/O NELLE ZONE D'INTERVENTO DI VOLONTARI, DI PERSONALE TECNICO ITALIANO O INTERNAZIONALE E/O DI PERSONALE LOCALE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ITALIANE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E OGNI ALTRA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL'IMPIEGO E ALL'OCCUPAZIONE;

33. PROMUOVERE E/O REALIZZARE PROGRAMMI DI COOPERAZIONE, DI SVILUPPO, DI EMERGENZA, DI RIABILITAZIONE, ASSISTENZA SOCIALE E ASSISTENZA SANITARIA, ANCHE ELABORATI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI QUALI LE NAZIONI UNITE E LE LORO AGENZIE SPECIALIZZATE, L'UNIONE EUROPEA, LO STATO ITALIANO, LE REGIONI E LE PROVINCE ITALIANE;

34. REALIZZARE ATTIVITA' EDITORIALI, DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA, PUBBLICAZIONE DI SAGGI, OPUSCOLI, LIBRI, SCRITTI, AUDIO-VISIVI, MATERIALE MULTIMEDIALE, E CONTENUTI PER I SOCIAL MEDIA CHE POSSANO CONTRIBUIRE ALLA SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA SUGLI SCOPI ISTITUZIONALI, E, COMUNQUE, E PIU' IN GENERALE, ORGANIZZARE, PROMUOVERE E GESTIRE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUALSIASI ATTIVITA' CULTURALE UTILE AL FINE DEL PERSEGUIMENTO DEI MEDESIMI SCOPI SOCIALI, E IN PARTICOLARE QUELLE VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO;

35. CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE EQUILIBRATI E SOSTENIBILI, IN ITALIA E ALL'ESTERO, PROMUOVENDO UNA ADEGUATA PREPARAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, IDONEE CONOSCENZE LINGUISTICHE PER FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DELLE PERSONE CHE INTENDONO TRASFERIRSI IN UN PAESE DIVERSO DA QUELLO DI ORIGINE;

36. SUPPORTARE LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI COOPERAZIONE E AIUTO UMANITARIO IN FAVORE DI PAESI IN VIA DI SVILUPPO, REALIZZARE PROGETTI SOCIALI IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE;

37. PROMUOVERE INIZIATIVE E PROGETTI DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

INTERNAZIONALE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E CURARE ALTRESI' LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI, FAVORIRNE L'ACCESSO ALLA VITA SOCIALE EVITANDONE L'EMARGINAZIONE E PROMUOVENDO LA PREVENZIONE DELLA DISABILITA';

38. COLLABORARE CON LE AGENZIE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, CON I PAESI E LE NAZIONI, CON ALTRE ORGANIZZAZIONI, ONG E ISTITUZIONI COMUNITARIE, PER INCREMENTARE L'EFFICACIA DEGLI AIUTI E PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI;

39. COLLABORARE E SOSTENERE PROGRAMMI DI FINANZA ETICA, SOCIALE, DI MICRO-CREDITO, DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DI TALI ATTIVITA' RISPETTO ALLA LORO VALENZA SOCIALE ED EDUCATIVA, PRIVILEGIANDO LA LORO SPECIFICITA' DISTINTIVA DI SOLIDARIETA' NON LUCRATIVA. TALE VOCAZIONE DI STRUMENTALITA' DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE E FINANZIARIA RISPETTO ALLE PRIORITARIE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE, DOVRA' ESSERE DOCUMENTATA ATTRAVERSO LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DI CUI ALL'ART. 2545 C.C. E LA NOTA INTEGRATIVA DI CUI ALL'ART. 2427 C.C.;

40. PROMUOVERE E GESTIRE CORSI DI FORMAZIONE CULTURALE, SOCIALE E PROFESSIONALE, LEZIONI CONFERENZE E CONVEGNI, PER MIGLIORARE LA PREPARAZIONE DEI SOCI O DI TERZI;

41. SVOLGERE, PROGETTARE, REALIZZARE, PUBBLICIZZARE ATTIVITA' DI RICERCA IN CAMPO SOCIO-SANITARIO ED EDUCATIVO, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI RICERCA;

42. LA COOPERATIVA HA FACOLTA' DI ORGANIZZARE LA PROPRIA ATTIVITA' SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, ISTITUENDO SEDI SECONDARIE, DELEGAZIONI, RAPPRESENTANZE, UFFICI ED OGNI ALTRO GENERE DI UNITA' LOCALE CONSENTITA DALLE NORME VIGENTI;

43. LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA ALL'OGGETTO SOCIALE E COMUNQUE FINALIZZATA AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI IMPRENDITORIALI E CONTRATTUALI RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE O COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI AL MEDESIMO. LA COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI NECESSARI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, NEI LIMITI ED AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO LA COOPERATIVA POTRA' ANCHE E TRA L'ALTRO:

A) ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE SOTTO QUALSIASI FORMA COSTITUITE, SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, SOCIETA' PER AZIONI, ANCHE CON LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE, CONSORZI E ASSOCIAZIONI, A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO;

DARE ADESIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ORGANISMI CONSORTILI E FIDEIUSSORI DIRETTI A CONSOLIDARE E SVILUPPARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO ED AGEVOLARNE GLI SCAMBI, GLI APPROVVIGIONAMENTI ED IL CREDITO;

B) RICHIEDERE ED UTILIZZARE LE PROVVIDENZE DISPOSTE DALLA UE, DALLO STATO DALLA REGIONE E DA ENTI LOCALI, OLTRE I FINANZIAMENTI E I CONTRIBUTI DISPOSTI DA MINISTERI, DA ALTRI ORGANISMI PUBBLICI, STATALI, PARASTATALI O DA PRIVATI;

C) STIPULARE CONTRATTI, CONVENZIONI, ASSUMERE LA CONCESSIONE IN APPALTO DI LAVORI O SERVIZI IN ITALIA E ALL'ESTERO, SIA DA PRIVATI CHE DALLO STATO, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI PUBBLICI, AZIENDE O SOCIETA' DI OGNI GENERE;

D) ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE COOPERATIVE SOCIALI, AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 381/91, A CUI POTRANNO ESSERE CONCESSI ANCHE FINANZIAMENTI AL FINE DELLO SVILUPPO DELLA LORO ATTIVITA';

E) ADERIRE AD UN GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2545-SEPTIES DEL CODICE CIVILE;

F) EMETTERE GLI STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI DAL TITOLO IV DEL PRESENTE STATUTO;

G) EMETTERE TITOLI OBBLIGAZIONARI ED ALTRI TITOLI DI DEBITO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI LA COOPERATIVA E' ALTRESI' IMPEGNATA AD INTEGRARE IN MODO PERMANENTE O SECONDO CONTINGENTI OPPORTUNITA' LA PROPRIA ATTIVITA' CON QUELLA DI ALTRI ENTI COOPERATIVI, PROMUOVENDO ED ADERENDO A CONSORZI E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI FRUTTO DELL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Casa di riposo – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Costo complessivo	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	0,00	0,00	0,00
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	0,00	0,00	0,00
Crediti maturati	0,00	0,00	0,00
Crediti maturati – annualità formazione	==	==	==

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0	==	0,00	0,00

Natura delle entrate: Non ci sono entrate per l'Ente

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: Non ricorre la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: Non ricorre la fattispecie

Casa di riposo – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Non sono stati previsti parametri né in sede di gara né in sede contrattuale

Casa di riposo – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – CENTRI ESTIVI

Essendo l'affidamento cessato, ed avendo avuto un decorso di soli due mesi, si ritiene opportuno non procedere con l'inserimento dello stesso all'interno della relazione che sarà inviata ad ANAC. È consigliabile, quando si procederà con il nuovo affidamento, attestarsi rispetto alle nuove linee guida.

ANALISI SERVIZIO – CONCESSIONE DI VARO E ALAGGIO

Concessione di varo e alaggio – a terzi domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Concessione varo e alaggio – compliance

Tipologia servizio	Concessione varo e alaggio
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	A terzi alla Nautica Polese s.r.l.
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	La concessione ha una durata dal 01/12/2022 per 12 mesi.
Il contratto di servizio riporta il contenuto	No

minimo? (Art. 24)	
Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	No
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	I controlli non sono formalizzati, ma sono effettuati costantemente
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	Non viene formalmente rendicontato, ma concretamente analizzato
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	Non viene formalmente rendicontato, ma concretamente analizzato
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Non viene formalmente rendicontato, ma concretamente analizzato

Concessione varo e alaggio – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È rispettato il budget economico?	Sì

Concessione varo e alaggio – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Non sono stati assegnati	==

Concessione varo e alaggio – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
Vengono sviluppate le attività concordate? (Art. 2 capitolato)	Sì
Vengono riconosciute le agevolazioni concordate? (Art. 7 capitolato)	Sì

Concessione varo e alaggio – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Vengono rispettate le tariffe stabilite? (Art. 6 capitolato)	Sì
È stipulata apposita polizza? (Art. 14 capitolato)	Sì Polizza RC per danni arrecati a terzi o a loro cose, alle infrastrutture portuali e/o, a causa del verificarsi di eventi accidentali, all'ambiente, nonché per danni derivanti al Comune in conseguenza di quanto sopra, giusta polizza assicurativa n.107689738 con un massimale di € 2.000.000,00 rilasciata da Allianz S.p.A Agenzia di Albenga

Concessione varo e alaggio – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di varo e alaggio.

Contratto di servizio

Oggetto: la gestione dell'area di varo e alaggio ha per oggetto i seguenti servizi:

- la gestione dell'area in parola
- la realizzazione delle attività di varo e alaggio
- la riscossione delle tariffe dall'utenza servita nell'area suddetta per il servizio di varo e alaggio
- la pulizia e manutenzione ordinaria dell'area di varo e alaggio, inclusa la manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione acque reflue connesso
- la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta nell'area.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: La concessione ha una durata dal 01/12/2022 per 12 mesi.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: l'importo contrattuale complessivo è stabilito in Euro 98.643,55.

Criteri tariffari: Come da capitolato

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Gli obblighi sono quelli previsti nel contratto e nel capitolato.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

L'Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione del servizio. Il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento.

Concessione varo e alaggio – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Nautica Polese s.r.l. avente sede legale in Torino, in Via Arbe 19 e sede operativa in Andora, in Via Aurelia 41, C.F.: 08555210015

Oggetto sociale da visura camerale

A) LA GESTIONE TOTALE O PARZIALE DI PORTI, MOLI, CALE, DARSENE, SIA NATURALI CHE ARTIFICIALI O DI PARTE DEGLI STESSI, IVI COMPRESSE LE OPERAZIONI DI VARO, ALAGGIO, CARENAGGIO, ORMEGGIO, RIMESSAGGIO E QUALSIVOGLIA OPERAZIONE RELATIVA A MEZZI NAUTICI DI QUALSIASI TIPO E SPECIE, COMPRESSE ALTRESI' LE OPERAZIONI DI STIVAGGIO, SCARICO E MAGAZZINAGGIO DI MERCI E LA GESTIONE DI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI;

B) LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'INTERMEDIAZIONE NELLA COMPRAVENDITA, IL NOLEGGIO, CON O SENZA EQUIPAGGIO, LA RIPARAZIONE, LA MANUTENZIONE, LA DEMOLIZIONE, L'ALLESTIMENTO, LA PREPARAZIONE SPORTIVA E L'AGGIORNAMENTO TECNICO DI MEZZI NAUTICI, SIA NUOVI CHE USATI E DI LORO ACCESSORI, ARREDI, COMPONENTI E PARTI DI RICAMBIO;

C) LA VENDITA, SIA AL DETTAGLIO CHE ALL'INGROSSO, DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MOTORI MARINI, DI ABBIGLIAMENTO, ARTICOLI ED ACCESSORI PER LA NAUTICA E LA BALNEAZIONE;

D) LA PROMOZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE NAUTICO E LA CONCESSIONE A TERZI DEI RELATIVI DIRITTI;

E) LA CONSULENZA, L'ASSISTENZA TECNICA, LO SVOLGIMENTO DI PRATICHE NAUTICHE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DI PERSONALE DA AVVIARE ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA NAUTICA COMMERCIALE, SPORTIVA E DA DIPORTO.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' AVENTI SCOPI ANCHE NON ANALOGHI O CONNESSI AL PROPRIO E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI E FINANZIARIE COMUNQUE NECESSARIE OD UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, IVI COMPRESO L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA LOCAZIONE DI IMMOBILI, AUTOVEICOLI, IMBARCAZIONI E NATANTI, DESTINATI ALLA PROPRIA ATTIVITA', L'ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI ANCHE IPOTECARI E LA PRESTAZIONE DI AVALLI, FIDEIUSSIONI ED ALTRE GARANZIE, SIA REALI CHE PERSONALI, ANCHE PER OBBLIGAZIONI CONTRATTE DA TERZI, L'ASSUNZIONE DI AFFIDAMENTI BANCARI SOTTO QUALSIASI FORMA EROGATI.

SONO SPECIFICAMENTE ESCLUSI:

- LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1983 N. 77;

- L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1:

- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI AI FINI DEL COLLOCAMENTO;

- L'INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI E NEI CAMBI;

- LE ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI FACTORING;

- LA FORNITURA DI SERVIZI VOLTI ALL'INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI.

SONO INOLTRE TASSATIVAMENTE VIETATE LE OPERAZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 10 ET 11 DEL D.L.VO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLE CHE RISULTINO VIETATE DALLA PRESENTE E FUTURA LEGISLAZIONE, NONCHE' QUELLE ATTIVITA' FINANZIARIE PER LE QUALI SIA RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI OD ELENCHI O LA SUSSISTENZA DI PARTICOLARI REQUISITI.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Concessione varo e alaggio – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Costo complessivo	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	0,00	0,00	0,00
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	25.620,00	20.740,00	37.906,58
Crediti maturati	25.620,00	18.706,67	6.852,34
Crediti maturati – annualità formazione	2020	2021	2022

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0	==	0,00	0,00

Natura delle entrate: corrispettivo da contratto di servizio – Tit. III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: Non sussiste la fattispecie.

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: Non sussiste la fattispecie.

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: Non sussiste la fattispecie.

Concessione varo e alaggio – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Non sono stati individuati criteri di qualità

Concessione varo e alaggio – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – PARCHEGGI E PARCHIMETRI

Parcheeggi e parchimetri – a terzi domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Parcheggi e parchimetri – compliance

Tipologia servizio	Concessione relativa alla realizzazione di opere di riqualificazione e gestione dell'area camper sita in via san lazzaro 6
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	Ditta individuale Randazzo Vincenzo
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	La concessione ha una durata di anni 5 (cinque) Decorrenti dal 22/12/2022 data di stipula del contratto rep. N. 3397/2022
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	No

Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	NO
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	L'andamento del servizio è analizzato, ma non formalmente rendicontato NO
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	L'andamento della qualità del servizio è analizzato, ma non formalmente rendicontato
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Il rispetto degli obblighi è monitorato, ma non formalmente rendicontato

Parcheggi e parchimetri – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È rispettato il budget economico?	Si

Parcheggi e parchimetri – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Non ne sono stati assegnati	==

Parcheggi e parchimetri – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
Non ne sono stati assegnati	===

Parcheggi e parchimetri – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Come da contratto	si

Parcheggi e parchimetri – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio riqualificazione e gestione dell'area camper sita in Via San Lazzaro, 67.

Contratto di servizio

Oggetto: realizzazione delle opere di riqualificazione e la gestione dell'area camper sita in Via S. Lazzaro, n. 67

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: Il canone annuo per la concessione, e' di € 3.500,00 oltre Iva di legge al 22%.

Canone aggiornato ad € 3.559,50 per l'anno 2023 con det. n.1069 del 15/12/2023

Criteri tariffari: La ditta Randazzo Vincenzo è tenuta, per espressa previsione del bando di gara, ad applicare all'utenza le tariffe, approvate con la delibera di Giunta Comunale n. 213 del 16/11/2022

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Gli obblighi sono contrattualmente previsti.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare controlli rispetto agli obblighi contrattualmente assunti dal concessionario.

Parcheeggi e parchimetri – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Sig. Randazzo Vincenzo, nato a San Cipirello <PA> il 05/02/1960 e residente in via del Ginepro 9/4 Andora che dichiara di agire nella sua veste di titolare di omonima ditta individuale C.F. RNDVCN60B05H797P P.IVA 01544210097.

Ragione sociale: ditta individuale

Attività esercitata dalla ditta individuale, come da visura camerale:

In data 01/08/2009 inizio attività non specializzate edili (muratore);

In data 15/06/2009 inizio attività di aree attrezzate per camper e roulotte

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Parcheggi e parchimetri – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Costo complessivo	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	0,00	0,00	0,00
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	1.914,37	2.623,38	7.198,00
Crediti maturati	0,00	0,00	0,00
Crediti maturati – annualità formazione	==	==	==

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0	==	0,00	0,00

Natura delle entrate: corrispettivo da contratto – Tit III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non sussiste la fattispecie.

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: non sussiste la fattispecie.

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: non sussiste la fattispecie.

Parcheggi e parchimetri – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Non sono stati individuati indicatori di qualità

Parcheggi e parchimetri – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – S.A.D.

S.A.D. – a terzi domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per

gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

S.A.D. – compliance

Tipologia servizio	S.A.D.
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	A terzi alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio SC ONLUS
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	L'appalto decorre del 01.10.2022 e sino al 30.09.2025. La Stazione Appaltante si riserva anche la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica per massimo mesi sei – nelle more dell'esperimento di nuova gara.
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	No

Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	Sì
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	Sì
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	L'andamento del servizio è analizzato, ma non formalmente rendicontato
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	La qualità del servizio è analizzata, ma non formalmente rendicontata
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Si viene analizzato, ma non formalmente rendicontato

S.A.D. – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
È rispettato il budget economico?	Si

S.A.D. – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Come da capitolato	Si

S.A.D. – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
Il personale addetto soddisfa i requisiti? (Art. 2 capitolato)	Si

S.A.D. – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Viene rispettato il divieto di subappalto? (Art. 6 capitolato)	Si
È stipulata adeguata polizza assicurativa? (Art. 13 capitolato)	Si Polizza RCT All 2079559 Zurich – TO – massimale 5.000.000,00

S.A.D. – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di gestione del servizio di assistenza domiciliare.

Contratto di servizio

Oggetto: trattasi di servizi di prestazioni sociali aventi i seguenti CPV e definizioni:

- 85311100-3 Servizi di assistenza sociale per persone anziane
- 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili

Servizi di cui all'allegato IX al D.lgs. 50/2016 come "Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi".

Il presente appalto ha un valore inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera d) del D.lgs. 50/2016.

Il Servizio è da svolgere sul territorio del Comune di Andora.

I servizi oggetto dell'appalto devono essere svolti dall'appaltatore mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali e personale propri, in quanto assume la veste di imprenditore che agisce a proprio rischio nell'esecuzione dell'impresa.

La ditta appaltatrice dovrà svolgere funzioni e compiti sulla base dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Responsabile delle Politiche Sociali del Comune di Andora.

Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione ed in rapporto alla più complessa organizzazione delle azioni socio-assistenziali fissate dal Servizio Sociale in collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario n. 04 Albenganese e con l'Azienda ASL territorialmente competente.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: l'appalto decorre del 01.10.2022 e sino al 30.09.2025. La Stazione Appaltante si riserva anche la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica per massimo mesi sei – nelle more dell'esperimento di nuova gara.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: Importo di affidamento su base annua € 70.270,20 per la durata di anni 3, complessivamente € 210.810,60.

Criteri tariffari: Delibera servizi a domanda individuale G.C. n. 25/2023

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Personale addetto al servizio dovrà fornire le prestazioni in una fascia oraria fra le ore 8:00 e le ore 18:00 dal lunedì al venerdì.

Per le emergenze deve essere garantita la reperibilità 365 giorni all'anno, festività incluse, mediante comunicazione di recapito telefonico cellulare del coordinatore.

Le prestazioni oggetto del servizio di Assistenza Domiciliare, da svolgere in conformità ai piani individualizzati di intervento predisposti dall'Assistente Sociale del Comune di Andora (che all'uopo

avrà svolto almeno una visita domiciliare preventiva per valutare lo stato di bisogno e quantificare l'intervento), sono le seguenti:

- igiene e pulizia degli ambienti domestici;
- cambio biancheria;
- lavaggio e stiratura panni presso il domicilio dell'assistito;
- ritiro dei pasti presso il centro di cottura indicato dall'Ufficio politiche sociali del Comune e consegna al domicilio dell'utenza che ne abbia fatto richiesta (solo pranzo dal lunedì al venerdì);
- disbrigo commissioni domestiche;
- aiuto nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, nella deambulazione e negli atti quotidiani della vita;
- compimento della spesa e consegna della stessa a domicilio;
- trasporto ed accompagnamento degli utenti presso centri diurni, luoghi di terapia, uffici, ecc.

Si evidenzia che tutti gli oneri relativi e conseguenti (inclusi quelli afferenti a trasporto e consegna pasti) sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice.

Il trasporto pasti deve avvenire evitando ogni contaminazione del cibo, nel rispetto delle norme igieniche e nella fascia oraria compresa tra le 11,30 e le 12,30.

Gli operatori dovranno tenere un'apposita scheda, nella quale dovranno indicare giornalmente il nominativo dell'assistito, le prestazioni erogate, la relativa durata temporale..

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

L'Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione del servizio.

S.A.D. – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS, sede legale VIALE SAVORGNAN D'OSOPPO 4-10, Pinerolo – TO - C.F. 00135420099.

Oggetto sociale

LA COOPERATIVA SI PONE INNANZITUTTO L'OBIETTIVO DI CREARE E SALVAGUARDARE L'OCCUPAZIONE DI TUTTI I PROPRI SOCI, ASSICURANDO AGLI STESSI TRAMITE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA, LE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI, PROFESSIONALI, NEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO.

LA COOPERATIVA SI PREFIGGE LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO:

- 1) TUTELA DEI DIRITTI CIVILI E ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI, ANCHE RICHIEDENTI ASILO POLITICO, IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO FISICO, PSICHICO, ECONOMICO, SOCIALE E FAMILIARE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA E UMANITARIA, ATTRAVERSO LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI, SCOLASTICI DI BASE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE;
 - 2) ACCOMPAGNAMENTO E AIUTO ALLE PERSONE STRANIERE SVANTAGGIATE E NON ABBIENTI COLPITE DA ESCLUSIONE SOCIALE, DISCRIMINAZIONE DI OGNI TIPO, VIOLAZIONE DEI DIRITTI CIVILI E DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI, CALAMITA' NATURALI, GUERRE, VIOLENZA GENERALIZZATA;
 - 3) PROGETTI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE FONDATA SU RELAZIONI TRA COMUNITA', COOPERAZIONE DECENTRATA, GEMELLAGGI TRA ESPERIENZE DELLA SOCIETA' CIVILE E NON GOVERNATIVA E AIUTO CONCRETO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA UMANITARIA, DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO, DI COSTRUZIONE E DIFESA DEI DIRITTI UMANI, DI PACIFICAZIONE NELLE AREE DI CONFLITTO;
 - 4) ATTIVITA' A CARATTERE EDUCATIVO, CULTURALE, SOCIALE E POLITICO DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE NELL'AMBITO DEI TEMI SOPRA ELENCATI;
 - 5) APPOGGIO SCOLASTICO AI RAGAZZI DISABILI, ATTIVITA' VARIE DI ASSISTENZA, GESTIONE DI STRUTTURE SPECIALIZZATE NELL'ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA, ACCOMPAGNAMENTO ED EDUCAZIONE DI RECUPERO DEL LINGUAGGIO E DELLE FUNZIONI MOTORIE PER IL TRAMITE DI PERSONALE QUALIFICATO, DI SUPPORTO E SOSTEGNO OPERATIVO ALLE FAMIGLIE ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE.
- LA COOPERATIVA SI PROPONE ALTRESI' DI OPERARE NEL CAMPO DI RECUPERO DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAPS PER IL TRAMITE DELLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI DI CARATTERE SOCIALE, ANCHE IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI QUALI A CARATTERE ESEMPLIFICATIVO MA NON TASSATIVO, CENTRI DIURNI, CENTRI FORMATIVI, NONCHE' DI ORGANIZZARE INIZIATIVE DI APPOGGIO EDUCATIVO (ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE, ATTIVITA' DI LABORATORIO, EDUCATIVE E RICREATIVE), RICREATIVO, ASSISTENZIALE AI GIOVANI ED ALLE FAMIGLIE.
- SI PROPONE INOLTRE DI GESTIRE IN PROPRIO O PER CONTO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE ATTIVITA' DI SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO DA EFFETTUARSI CON L'UTILIZZO DI UNITA' MOBILI ATTREZZATE PER IL SOCCORSO DI BASE, IL SOCCORSO AVANZATO E CON UNITA' MOBILI MEDICALIZZATE; OFFRIRE ALLE ISTITUZIONI SANITARIE SERVIZI DI TRASPORTO DI INFERMI E ANZIANI DA EFFETTUARSI CON MEZZI DI SOCCORSO PUBBLICI E PRIVATI; OFFRIRE ALLE ISTITUZIONI SANITARIE SERVIZI DI TRASPORTO DI MATERIALI BIOLOGICI, EMOderivati, RADIOLOGICI E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALL'ATTIVITA' SANITARIA.
- LA COOPERATIVA POTRA' FARSI PROMOTRICE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL TEMA DELL'HANDICAP E DELL'EMARGINAZIONE IN GENERE PER MEZZO DI

PUBBLICAZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE, DIBATTITI, CORSI E SEMINARI.

NEL PIENO RISPETTO DELLE PROPRIE FINALITA' SOCIALI E MUTUALISTICHE, LA COOPERATIVA POTRA' INOLTRE FARSI PROMOTRICE DI ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE, ASSISTENZA E RECUPERO IN FAVORE ANCHE DI ALTRE CATEGORIE DI EMARGINAZIONE, QUALI A CARATTERE ESEMPLIFICATIVO MA NON TASSATIVO: MINORI A RISCHIO, ANZIANI, EX DETENUTI, ALCOLISTI, TOSSICODIPENDENTI, ECC., NONCHE' DI ATTIVITA' DI SERVIZI ALBERGHIERI (QUALI, AD ESEMPIO, RISTORAZIONE, PULIZIA, LAVANDERIA, ECC.).

LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA POSSONO ESSERE REALIZZATE DIRETTAMENTE E/O PER CONTO DI QUALSIVOGLIA COMMITTENTE: ENTI PUBBLICI DI TUTTI I LIVELLI, PARAPUBBLICI E STATALI, COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE, AZIENDE PRIVATE, PRIVATI CITTADINI, SIA DIRETTAMENTE CHE TRAMITE ORGANISMI CONSORTILI.

A TAL FINE LA COOPERATIVA POTRA' ACQUISTARE, NOLEGGIARE, ACQUISIRE IN LEASING ATTREZZATURE, MACCHINARI, AUTOMEZZI E SIMILI, NONCHE' ISTITUIRE E/O GESTIRE STABILIMENTI, IMPIANTI, UFFICI, CASE DI RIPOSO, RESIDENZE ASSISTENZIALI E STRUTTURE VARIE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA' LAVORATIVE, COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE' ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992 NUMERO 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE.

PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E DELLE PROPRIE FINALITA' GENERALI, LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA E/O AFFINE A QUELLE SOPRA ELENCAE, NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA, NECESSARIE E/O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI ELENCATI ALL'ARTICOLO 4 O AD ESSI ATTINENTI, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE.

A SCOPO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO SI ELENCA QUANTO LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE:

- A) ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI SOTTO QUALSIASI FORMA IN CONSORZI, COOPERATIVE ED IMPRESE;
- B) DARE ADESIONI E PARTECIPAZIONI AD ENTI ED ORGANISMI ECONOMICI E CONSORTILI DIRETTI A CONSOLIDARE E SVILUPPARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO ED AGEVOLARE GLI SCAMBI DI ESPERIENZE, LA RECIPROCA COLLABORAZIONE E OTTENIMENTO DEL CREDITO;
- C) CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEIUSSIONI ED OGNI E QUALSIASI ALTRA GARANZIA SOTTO QUALSIVOGLIA FORMA, PER FACILITARE L'OTTENIMENTO DEL CREDITO PER LE PROPRIE ESIGENZE, IN FAVORE DEI SOCI, DI ENTI CUI LA COOPERATIVA ADERISCE, NONCHE' A FAVORE DI ALTRE COOPERATIVE;
- D) INCENTIVARE NEI SOCI LA PROMOZIONE DI OGNI ALTRA INIZIATIVA CON FINALITA' SOCIALE (CASA, TEMPO LIBERO, CULTURA, ECC) ALLO SCOPO DI ELEVARE LE CONDIZIONI MORALI, PROFESSIONALI E MATERIALI DEI SOCI E LORO FAMILIARI.

ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI E/O UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, COMPIERE, PERTANTO LE OPERAZIONI MOBILIARI E/O IMMOBILIARI NECESSARIE A TAL FINE E TALI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DAI SOCI NEI LIMITI E CON L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI.

ESSA PUO' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI, COME PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE CON L'ESCLUSIONE DELLO SCOPO DEL COLLOCAMENTO SUL MERCATO, ED IN OGNI CASO FERMI I LIMITI STABILITI DALLE INDEROGABILI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA, PUO' ALTRESI' EMETTERE OBBLIGAZIONI.

LA COOPERATIVA E' RETTA E DISCIPLINATA DAL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA' SENZA FINI DI LUCRO, ESPRESSAMENTE RICHIAMATI NEL D. L. C.P.S. DEL 14 DICEMBRE 1947 NUMERO 1577 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

LA COOPERATIVA SI PROPONE INOLTRE DI CONCORRERE ALLA DIFFUSIONE ED ALL'AFFERMAZIONE DEI PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE AUTOGESTITA.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

S.A.D. – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	7,28 (7458)	9,07 (7379)	9,06 (7379)
Costo complessivo	54.256,68	66.922,00	66.784.51

**Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti;
ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei
crediti maturati, con relativa annualità di formazione:**

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	54.256,68	66.922,00	66.784.51
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	8.691,94	5.793,80	3.903,68
Crediti maturati	4.238,35	1.804,17	160,32
Crediti maturati – annualità formazione	2020	2021	2022

**Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli
investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti
ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:**

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;

tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0	=	0,00	0,00

Natura delle entrate: corrispettivi da utenti che usufruiscono del servizio – Titolo III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non sussiste la fattispecie.

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: non sussiste la fattispecie.

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: non sussiste la fattispecie.

S.A.D. – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Non sono stati assegnati indicatori di qualità

S.A.D. – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – SERVIZI TURISTICI DIVERSI

Servizi turistici diversi- PORTO – SOLARIUM – PIAGGIA LIBERA ATTREZZATA – in house

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
17 – affidamento a società in house
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
20 – tutele sociali
21 – gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
22 – esecuzione di lavori connessi alla gestione
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

...c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed

economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'art. 17, affidamento società in house, prevede:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di

una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

Per attestare e validare la durata dell’affidamento si riporta un estratto dell’**art. 19**, durata dell’affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Visionando l'**art. 20**, tutele sociali, vediamo come venga chiesto:

“I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.”

Visionando l'**art. 21**, gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni:

“1. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. L'individuazione avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del servizio.

2. Fermi restando i vigenti regimi di proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni

patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio.

4. Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali è affidata dagli enti competenti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c).

5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre

dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alle società di cui al presente comma che abbiano i requisiti delle società in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).”

L’**art. 22**, esecuzione di lavori connessi alla gestione, riguarda gli aspetti operativi:

“1. Qualora la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia affidata con una delle modalità di cui all'articolo 14, comma 1, il soggetto gestore affida la realizzazione dei lavori connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali secondo le modalità previste dalla disciplina in materia dei contratti pubblici, fatta salva la possibilità di realizzarli direttamente nella ipotesi in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente.

2. Nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, risulti affidata, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 14, comma 1, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l’accordo di collaborazione, l’**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali

essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*
- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*

- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*
- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell'art. 30, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Servizi turistici diversi – compliance

Tipologia servizio	Servizi turistici diversi
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	In house a A.M.A. s.r.l.
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
Affidamento superiore alla soglia di rilevanza europea in materia di contratti pubblici (Art. 17)	Affidamento superiore alla soglia di rilevanza europea in materia di contratti pubblici
Solo nel caso in cui l'affidamento sia superiore alla soglia di cui sopra:	
- È stata adottata una deliberazione di affidamento del servizio (Art. 17)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
- La delibera illustra <i>“anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la</i>	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

<i>collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house"</i> (Art. 17)	
- L'Ente ha adottato <i>"un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione"</i> (Art. 17)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
- Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. (Art. 17)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di	L'appalto ha una durata dal 01/01/2020 al 31/12/2026

servizio? (Art. 19)	
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	No
Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	No
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	Si, ma i controlli vengono effettuati non in base ad un programma formalizzato
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	Si attraverso il bilancio, suddiviso per area di attività
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	Si viene analizzato, ma non formalmente rendicontato
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	Si viene analizzato attraverso questionari di qualità distribuiti nel porto o sul sito internet del porto,
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Si viene analizzato, ma non formalmente rendicontato

Servizi turistici diversi – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
Viene rispettato il budget economico?	si

Servizi turistici diversi – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Come da capitolato	si

Servizi turistici diversi – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
Si effettua la regolare manutenzione?	Si
Il personale rispetta gli standard previsti?	Si
Il porto ha ottenuto certificazioni?	Sì Certiquality, EMAS

Servizi turistici diversi – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obiettivi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Vi è adeguata copertura assicurativa?	Si verificata attraverso broker
Si adempiono agli obblighi previsti in capitolato?	Si
È rispettata la normativa sul lavoro e sicurezza?	Si

Servizi turistici diversi – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di gestione dei servizi turistici diversi.

Contratto di servizio

Oggetto: con la concessione dei servizi turistici diversi si ricomprende:

- La concessione del servizio di gestione del Porto.
- La concessione del servizio di gestione del Solarium
- La concessione del servizio di gestione della spiaggia libera attrezzata.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: l'appalto avrà durata quinquennale dal 01.09.2022 al 31.08.2027.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: il corrispettivo dovuto dal Comune di Merate all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato, al netto di IVA vigente tempo per tempo, in complessivi euro 2.109.671,39 (duemilionicentonovemilaseicentosettantuno/39), di cui euro 2.104.671,39 (duemilionicentoquattromilaseicentosettantuno/39), oltre IVA, per l'espletamento del servizio e euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA, a copertura degli oneri della sicurezza

Criteri tariffari: le tariffe dei servizi portuali sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

È fatto obbligo all'appaltatore di applicare gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto e la relativa accettazione dei capitoli.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non ricorre la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non ricorre la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

L'appaltatore è tenuto a garantire l'accesso alla struttura al personale o agli addetti incaricati dalla Stazione Appaltante, i quali potranno effettuare verifiche in ogni momento sul corretto svolgimento dei servizi, sul rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, nonché sulle attrezzature e ausili previsti dai programmi operativi, che dovranno essere disponibili sempre e funzionanti a norma di legge.

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, tutta la documentazione tecnica inerente alla conduzione della struttura.

Servizi turistici diversi – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

A.M.A. s.r.l. con sede in Andora in Via Aurelia, n. 41, C.F. 01180670091.

Oggetto sociale: da visura camerale

LE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE SONO RELATIVE A UNA SERIE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SIA DI RILEVANZA ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART.113 TUEL, SIA PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 113-BIS TUEL. TALI ATTIVITA' SONO DI SEGUITO DESCRITTE.

A) FARMACIA COMUNALE

LA SOCIETA' PROVVEDE AD ESERCITARE:

- LA GESTIONE DELLE FARMACIE DI CUI SIA TITOLARE IL COMUNE DI ANDORA;
 - IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, ANCHE ATTRAVERSO LA GESTIONE DI UN MAGAZZINO, DI SPECIALITA' MEDICINALI, ANCHE VETERINARIE, DI PRODOTTI GALENICI, DI ARTICOLI SANITARI, DI PROFUMERIA E DI ERBORISTERIA, DI PRODOTTI DIETETICI E DI OGNI ALTRO BENE CHE POSSA ESSERE UTILMENTE COMMERCIALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLE FARMACIE E DEGLI ESERCIZI DI PRODOTTI SANITARI;
 - LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI OFFICINALI, OMEOPATICI, DI ALTRE SPECIALITA' MEDICINALI, DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA, DI PROFUMERIA, DIETETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI E DI PRODOTTI AFFINI E ANALOGHI;
 - L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI NORMALMENTE OFFERTI NELL'AMBITO DELLE FARMACIE;
 - L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE QUALI L'INFORMAZIONE, L'EDUCAZIONE SANITARIA, L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LA FORMAZIONE CONTINUA PER I FARMACISTI.
- LA SOCIETA' PUO' INOLTRE ESSERE TITOLARE, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER LA PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI CHE HANNO ATTINENZA AL SETTORE SANITARIO O AD ESSO ASSIMILATO.
- PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE LA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI AVENTI RIFERIMENTO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI, SIA DIRETTAMENTE SIA MEDIANTE PARTECIPAZIONE, CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, A SOCIETA' COMMERCIALI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI GIA' ESISTENTI, NONCHE' PROMUOVERNE LA COSTITUZIONE, PURCHE' LE MODALITA' DI TALI PARTECIPAZIONI GARANTISCANO COMUNQUE LA TUTELA DELL'INTERESSE PERSEGUITO DALLA SOCIETA'.

B) SERVIZI PORTUALI

LA SOCIETA' PROVVEDE AD ESPLETARE I SERVIZI ALL'UTENZA CONNESSI A STRUTTURE PORTUALI. ALTRESI' LA SOCIETA' POTRA' PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE EVENTUALI OPERE DI AMPLIAMENTO E/O MIGLIORAMENTO, NONCHE' FORNIRE SERVIZI DI MERA MANUTENZIONE.

C) SERVIZI IDRICI

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI CONCERNENTI IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE. PARIMENTI POTRA' FORNIRE I RELATIVI SERVIZI DI ACQUEDOTTO (CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO, DISTRIBUZIONE) E FOGNATURA, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE CURARE LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANDORA.

D) IGIENE URBANA

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE I SERVIZI:

- DI SPAZZAMENTO, PULIZIA, DISINFEZIONE E/O DISINFESTAZIONE DELLE STRADE E VIE CITTADINE;
- DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI;
- DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI E/O SPECIALI, ANCHE PERICOLOSI, COMPRESO IL SERVIZIO DI RICICLAGGIO DEGLI INERTI, E LA

REALIZZAZIONE DI BONIFICHE AMBIENTALI;

- DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI DISCARICHE AUTORIZZATE.

E) SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

LA SOCIETA' POTRA' GESTIRE I SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO DI COSE E PERSONE, SIA PER CONTO TERZI CHE PER CONTO PROPRIO.

F) SERVIZI RIGUARDANTI L'ENERGIA ELETTRICA

LA SOCIETA' POTRA' PROGETTARE, COSTRUIRE E GESTIRE IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, E EROGARE I RELATIVI SERVIZI.

PARIMENTI POTRA' ACQUISTARE ENERGIA ELETTRICA DA TERZI PRODUTTORI E/O DISTRIBUTORI CON FINALITA' DI CESSIONE A TERZI UTILIZZATORI E/O DISTRIBUTORI.

G) SERVIZI RIGUARDANTI IL GAS

LA SOCIETA' POTRA' PROGETTARE, COSTRUIRE E GESTIRE IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE DI GAS, ANCHE LIQUEFATTI, E EROGARE I RELATIVI

SERVIZI. PARIMENTI POTRA' ACQUISTARE GAS, ANCHE LIQUEFATTI, DA TERZI PRODUTTORI E/O DISTRIBUTORI CON FINALITA' DI CESSIONE A TERZI UTILIZZATORI E/O DISTRIBUTORI.

H) SERVIZI RIGUARDANTI IL TELERISCALDAMENTO E LA COGENERAZIONE

LA SOCIETA' POTRA' PROGETTARE, COSTRUIRE E GESTIRE IMPIANTI PER IL TELERAFREDDAMENTO, TELERISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE COMBINATA DI CALORE E ENERGIA ELETTRICA, GESTENDO ANCHE I RELATIVI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE PER OGNI USO.

I) SERVIZI DI PARCHEGGIO PUBBLICO

LA SOCIETA' POTRA' PROGETTARE, REALIZZARE, GESTIRE AREE E/O FABBRICATI DESTINATI ALLA SOSTA DI VEICOLI, COMPRESA L'INSTALLAZIONE DEI RELATIVI MISURATORI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE CURARE LA MANUTENZIONE DI AREE E/O FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANDORA.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' PRESTARE I SERVIZI DI BLOCCO DEI VEICOLI E DI RIMOZIONE FORZATA, COMPRESA LA GESTIONE DEI RELATIVI DEPOSITI MEZZI.

L) SERVIZI CIMITERIALI

LA SOCIETA' POTRA' EROGARE I SERVIZI PUBBLICI CIMITERIALI, COME DEFINITI DALLE VIGENTI NORME STATALI E REGIONALI E PRECISAMENTE IL TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE, LA GESTIONE DELL'OBITORIO, I SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA, IL SERVIZIO DI CREMAZIONE, NONCHE' L'OPERATIVITA' CIMITERIALE DI CUI E' TITOLARE IL COMUNE DI ANDORA, ANCHE SE SVOLTI IN REGIME DI LIBERO MERCATO.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' GESTIRE I COMPLESSI IMMOBILIARI DEMANIALI DEI CIMITERI E DELLE DOTAZIONI PATRIMONIALI STRUMENTALI.

M) SEGNALETICA STRADALE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITA'

LA SOCIETA' POTRA' PROGETTARE, COSTRUIRE E/O GESTIRE IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE, ORIZZONTALE E/O VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI, NONCHE' IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE CURARE LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANDORA. INOLTRE LA SOCIETA' POTRA' EROGARE TUTTI I SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA VIABILITA' CHE LA LEGGE NON RISERVA IN MODO ESCLUSIVO ALLA GESTIONE DIRETTA DEGLI ENTI LOCALI E/O STATALI.

N) STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

LA SOCIETA' POTRA' GESTIRE STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE LA CUI CONCESSIONE DEMANIALE SIA DI TITOLARITA' DEL COMUNE DI ANDORA. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE PROVVEDERE ALLA LORO MERA MANUTENZIONE.

O) SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILIARE

LA SOCIETA' POTRA' PROGETTARE, COSTRUIRE E GESTIRE IMMOBILI PROPRI E/O DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANDORA.

P) SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ALBERGHIERA E EXTRA-ALBERGHIERA, COMPRESA LA GESTIONE DI MENSE SCOLASTICHE E AZIENDALI.

Q) VERDE PUBBLICO

LA SOCIETA' POTRA' EROGARE SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI PARCHI ATTREZZATI. POTRA' INOLTRE SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CARATTERE AMBIENTALE.

R) SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI, CULTURALI E SOCIALI

LA SOCIETA' POTRA' PROMUOVERE E GESTIRE SERVIZI RELATIVI AL TURISMO, AI SERVIZI SOCIALI, AL TEMPO LIBERO, ALLO SPORT, ALLA CULTURA E ALL'INFORMAZIONE, COMPRESI PORTALI TELEMATICI. POTRA' PROGETTARE REALIZZARE E GESTIRE RESIDENZE E/O

STRUTTURE PER ANZIANI O DISABILI. POTRA' PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI, TEATRI, MUSEI E ESPOSIZIONI ANCHE TEMPORANEE. CON RIGUARDO A TUTTI I POSSIBILI SERVIZI ELENCATI NELLE LETTERE PRECEDENTI SI PRECISA CHE L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E' FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DA GESTIRE DA PARTE DELLA SOCIETA' MEDESIMA, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE AUTONOMA A FAVORE DI TERZI. LA SOCIETA' REALIZZERA' LA PROPRIA ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER L'ENTE SOCIO (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 50 DEL 28.09.2006). LA SOCIETA' PUO' RICEVERE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE, AI SENSI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 113 DEL TUEL. OGNI SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' SARA' DISCIPLINATO DA APPOSITO CONTRATTO DI SERVIZIO DA STIPULARSI CON IL COMUNE DI ANDORA. LA SOCIETA' PUO', NEI TERMINI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE, ESERCITARE LE ATTIVITA' SOPRA INDICATE ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDORA. SI CONVIENE CHE OLTRE L'OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AFFIDATI DAL COMUNE DI ANDORA ALLA SOCIETA' E CHE LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDDETTO LIMITE DI FATTURATO SIA CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA' STESSA. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA E COMMERCIALE NECESSARIA, FUNZIONALMENTE CONNESSA O ANCHE SOLO UTILE ALL'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI E IN GENERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA DI AFFIDAMENTO, NONCHE' LA CONCESSIONE DI GARANZIE, ANCHE IPOTECARIE, AVALLI, FIDEIUSSIONI A FAVORE DI TERZI. LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', CONSORZI O IMPRESE. L'ASSUNZIONE STRATEGICA E STABILE DI PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN SOCIETA', CONSORZI O IMPRESE AVENTI SCOPI ANALOGHI, AFFINI O IN QUALUNQUE MODO CONNESSI COL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DAL SOCIO. LA SOCIETA' IN OGNI CASO NON POTRA' SVOLGERE:

- ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE;
- ATTIVITA' DI SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO O DI ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 197 DEL 5 LUGLIO 1991;
- ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE N. 1 DEL 2 GENNAIO 1991, O DI CUI AL D.LGS. N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993;
- IN GENERE OGNI ALTRA ATTIVITA' PROIBITA DALLE ATTUALI O FUTURE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione diretta

Controllo : analogo

Affidamento: diretto in house

Scadenza dell'affidamento diretto: 31/12/2026

Valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: 100%

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune:

3 Amministratori

3 Sindaci effettivi e 3 supplenti

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: No

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: il controllo di fatto esercitato su AMA fa sì che la stessa operi sul territorio con la medesima cura e dedizione degli uffici comunali,

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: 100%

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: tutti i bilanci della Soc sono sempre risultati in utile come da ricognizione annuale

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: vedere ricognizione annuale

Servizi turistici diversi – schema relazione – andamento economico

Andamento economico solo dell'attività del porto turistico perché le attività di solarium e spiaggia libera attrezzata si finanziano con le entrate

Costo pro capite (per cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	126,00 (7456)	130,12 (7379)	135,10 (7379)
Costo complessivo	939.399,96	960.140,02	996.894,96

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	939.399,96	960.140,02	996.894,96
Costi indiretti	Non valorizzati	Non valorizzati	Non valorizzati

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	2.345.971,82	2.424.495,48	2.509.451,50
Crediti maturati	170.682,10	155.912,27	155.074,76
Crediti maturati – annualità formazione	2020	2021	2022

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
0,00	0,00	0,00	0,00

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;

tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0	=	0,00	0,00

Natura delle entrate: corrispettivi da utenti – Tit III

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non sussiste la fattispecie.

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: non sussiste la fattispecie.

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: non sussiste la fattispecie.

Servizi turistici diversi – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

AMA ha ottenuto due importanti certificazioni sulla qualità: La Certificazione UNI EN ISO 14001:2015, per poter meglio perseguire il continuo perfezionamento della qualità dei propri processi e dei servizi resi, definire e periodicamente riesaminare gli obiettivi e i traguardi di miglioramento prefissati, ha deciso di integrare il Sistema di Gestione già implementato, conformandolo anche ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001:2018, per dotarsi di uno strumento utile a garantire non solo proposte precise di economicità ed efficienza dei servizi erogati nel rispetto dell'Ambiente, ma anche la completa soddisfazione delle aspettative dei propri clienti e la "Tutela della Salute e della Sicurezza" quale impegno etico dell'Impresa, all'interno di un mercato che richiede sempre in maggior misura, Operatori competenti in grado di dare risposte adeguate.

Servizi turistici diversi – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Si rinvia alle tabelle riportate nella precedente analisi

ANALISI SERVIZIO – MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Non si rilevano i presupposti per classificare detto servizio come rilevante ai fini economici in ottica di analisi del D.Lgs. 201/22.

ANALISI SERVIZIO – MUSEO

Museo –domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
26 – tariffe

In merito agli affidamenti in economia vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

...d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento

prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

Concludiamo con un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

Museo – compliance

Tipologia servizio	Gestione Museo
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente?	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale?	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato?	-
Tipologia di affidamento	Affidamento diretto mediante RDO su MEPA Associazione Culturale Ce Contemporary
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei	No

costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.	No
Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi?	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	No
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	Si viene analizzato, ma non formalmente rendicontato
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art.	Si viene analizzato, ma non formalmente rendicontato

30)	
-----	--

Museo – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
Non si sono posti obiettivi economici se non quello di far accedere tutti gli interessati gratuitamente alla struttura museale	SI

Museo – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Come da capitolato	Si

Museo – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
Come da capitolato	Si